

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Scienze Politiche Relazioni Internazionali e
Diritti Umani



ORIENTAMENTI E PRASSI INTERNAZIONALI IN
MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA:
lettura e presentazione della seconda edizione del
manuale sulla restorative justice dell'ONU (2020)

Relatore: Prof.re Paolo De Stefani

Laureanda: Mama Binta Fall
matricola N. 2011155

A.A. 2022/2023

Alla mia grande e vasta Famiglia!

INDICE

INTRODUZIONE	3
Capitolo I: Alle origini del concetto di “Restorative Justice”	7
1.1. <i>Comunità indigene e Giustizia Riparativa</i>	7
1.2. <i>Valori e principi che informano i programmi di “Restorative Justice”</i>	9
1.3. <i>Le Vittime di reato</i>	11
1.4. <i>Gli Autori di reato</i>	14
1.5. <i>Il ruolo attivo della Comunità e gli altri Attori</i>	16
1.6. <i>Buone pratiche di implementazione della Giustizia Riparativa e la questione delle carceri</i>	20
Capitolo II: Approccio alla “Restorative Justice” come prassi potenzialmente cross-culturale	25
2.1. <i>Approccio alla Giustizia Riparativa negli strumenti internazionali</i>	25
2.2. <i>UN Basic Principles sull’uso dei programmi di Giustizia Riparativa concernenti questioni penali</i>	31
2.3. <i>Gli atti giuridici dell’Unione Europea e gli orientamenti del Consiglio D’Europa in materia di “Restorative Justice”</i>	34
2.4. <i>Geografia delle concrete applicazioni dell’approccio alla “Restorative Justice”</i>	38
2.5. <i>Giustizia Riparativa nel panorama italiano e il progetto di “Ristretti Orizzonti”</i>	41
2.6. <i>Sguardo pratico: approccio alla Giustizia Riparativa nelle situazioni post-conflitto.</i>	44
Capitolo III: Numeri e statistiche a fondamento delle pratiche di “Restorative Justice”	49
3.1. <i>Valutazione dell’efficienza dei programmi di Giustizia Riparativa: l’esempio del Regno Unito e l’implementazione delle “restorative group conferences”</i>	49
3.2. <i>“Restorative Justice” e arginamento del fenomeno delle recidive: i dati della Nuova Zelanda</i>	53
3.3. <i>Dati che avvalorano i benefici della “Restorative Justice” per le vittime di reato: una meta-analisi dal Canada.</i>	56
3.4. <i>Cost-effectiveness della “Restorative Justice”</i>	59
Conclusioni	63
Riferimenti Bibliografici	66
Ringraziamenti	75

INTRODUZIONE

Il presupposto da cui parte questa tesi è che non esista un'univoca definizione di che cosa sia precisamente la giustizia riparativa e che, quando parliamo di "restorative justice", non facciamo riferimento a un nuovo e innovativo modello di approccio alla criminalità all'interno dei vari apparati e sistemi di giustizia, ma piuttosto ad un concetto e una prassi che si radica nella storia di numerose culture e, in particolare, di popolazioni indigene del passato e del presente, e dalle quali, da qualche decennio a questa parte, si cerca di prendere spunto, al fine di ripensare e rinnovare l'approccio alla giustizia penale.

La seconda edizione dell'"*Handbook on restorative justice programmes (2020)*", sulla quale questa tesi si concentra, riprende l'argomentazione secondo cui la giustizia riparativa si basi sul riconoscimento del fatto che un comportamento criminale non si limiti "meramente" a violare una legge o delle leggi, ma rechi un danno all'architettura dei legami sociali all'interno di una comunità, oltre che procurare un trauma alle vittime di reato direttamente interessate.

La giustizia riparativa sta prendendo piede in diversi ambiti giurisdizionali penali nel mondo, ma non solo.

L'*Handbook* non produce una definizione di che cosa sia la "restorative justice", ma si limita a fornire esempi concreti delle possibili vie di applicazione di essa.

Inoltre, premesso ciò, è importante specificare che è difficile giungere ad una definizione che sia univoca per tutti di cosa sia nello specifico la "giustizia riparativa".

Esistono però degli elementi, su cui vi è un comune consenso, che caratterizzano l'essenza di cosa sia e quali siano i suoi gli obiettivi.

La "restorative justice" prevede che via sia il riconoscimento da parte della persona delinquente del proprio comportamento criminale, e di come questo abbia concretamente provocato un danno alla vittima coinvolta, ed alla società in generale.

Una volta avvenuta questa presa di coscienza, è di fondamentale importanza predisporre il terreno affinché possa esserci un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte, al fine di giungere ad una comprensione reciproca di quanto avvenuto, e di produrre una valutazione effettiva dei danni arrecati e delle relative conseguenze.

Lo scopo ultimo vuole essere quello di riparare la crepa o le crepe che si sono venute a creare all'interno delle complicate infrastrutture delle relazioni umane, anche se spesso, l'acme delle questioni che portano le persone ad intraprendere la strada della delinquenza e della criminalità, si trova proprio nelle fondamenta dell'architettura caratterizzante le nostre società.

Dal riconoscimento e dalla presa di coscienza di possibili vie alternative ai nostri "classici" modelli di giustizia, al fine di far fronte alla criminalità, il concetto di giustizia riparativa ha iniziato da giusto qualche decennio a radicarsi nelle nostre "moderne" realtà sociali.

Dalla nozione di "restorative justice", si è passati, gradualmente, a sviluppare dei veri e propri programmi di giustizia riparativa, che iniziano ad essere attuati in diversi ambiti e sistemi penali del mondo.

Un'ampia ma concreta definizione di che cosa possano essere i programmi di giustizia riparativa può essere rintracciata all'interno dello strumento dalle Nazioni Unite sui "*Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*" secondo cui, per l'appunto: "*Restorative justice programme means any programme that uses restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes*". (Economic and Social Council resolution 2002/12 of 24 July 2002, annex, para. 1).

La seconda edizione dell'"*Handbook on Restorative Justice Programmes (2020)*", valuta l'utilizzo e l'effettiva applicazione dei vari programmi di giustizia riparativa partendo proprio da questa sopra citata definizione, ed i nuovi sviluppi e relativi innovativi approcci nel campo.

Si tratta di un Manuale redatto dallo *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, su mandato dell'ECOSOC, secondo la Risoluzione 2016/17.

All'interno di questa tesi, nel primo capitolo verranno tracciate le origini dell'approccio alla giustizia riparativa; ne verrà definito il concetto, si enunceranno i meriti di questa prassi e ci si focalizzerà sugli attori principali attorno cui questo paradigma si costituisce.

Nel secondo capitolo si delineeranno le prassi, le consuetudini e le norme che informano i processi della "restorative justice", sia all'interno degli strumenti internazionali, che nella giurisprudenza statale dei diversi Paesi.

Si farà riferimento a modelli di applicazione concreti, attuali ed esemplificativi, dai quali è possibile attingere quando si ha la finalità di attuare processi di giustizia riparativa.

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo, si analizzeranno le statistiche, i dati ed i numeri a fondamento delle pratiche riparative. Verrà tracciata una panoramica dei diversi programmi di "restorative justice" e del loro effettivo o potenziale ritorno di investimento nei casi di concretizzazione e implementazione del paradigma.

Capitolo I: Alle origini del concetto di “Restorative Justice”

1.1. Comunità indigene e Giustizia Riparativa

Alcuni degli aspetti che caratterizzano la definizione di giustizia riparativa possono essere rintracciati in tutto il mondo, in diverse culture tradizionali, religiose ed indigene, del presente e del passato.

Se nei nostri “moderni” sistemi di giustizia penale, di fronte ad un crimine si è soliti porre l’attenzione sulla persona delinquente che ha infranto la legge, ed in base al tipo di crimine commesso si commisura una punizione da attuare, nelle comunità indigene di diverse parti del mondo, tradizionalmente, il focus di attenzione si pone sulla vittima del reato che ha subito il danno, materiale e/o emotivo.

La giustizia riparativa riprende, in particolar modo, proprio questo elemento.

Non si tratta di voler, meramente, limitarsi a risolvere conflitti e dispute, ma si vuol tentare di dare avvio ad un processo che, in primis, aiuti le vittime di reato a metabolizzare e processare il torto a cui sono stati soggetti, al fine di promuovere in loro un senso di riconciliazione con sé stessi, ed allo stesso tempo si vuole garantire agli autori di reato, l’opportunità e lo spazio di riconoscere e assumersi le proprie responsabilità, in modo tale di far sì che si instilli in lui/lei una vera e propria trasformazione, sia a livello cognitivo che emozionale, con lo scopo ultimo di facilitare la sua reintegrazione nella società/ comunità di riferimento.

(UNODC. Objectives of restorative justice: Encouraging responsibility taking by all concerned parties, particularly by offenders. «Handbook on Restorative Justice Programmes». Second edition. Pag. 7).

Non ci si concentra, dunque, sulla colpevolizzazione del delinquente o sulla “vittimizzazione” della vittima, ma piuttosto sull’ “empowerment” di tutte le parti coinvolte, le quali hanno la possibilità di “giocare” un ruolo di partecipazione attivo e non passivo, diversamente da quanto, invece, previsto dalla maggior parte degli attuali sistemi di giustizia penale.

Dalla concezione di giustizia di diverse popolazioni e culture indigene, deriva inoltre, l’importante visione umano-centrica; ne consegue il riconoscimento dell’importanza che, l’individuo per poter star bene con gli altri, debba sentirsi bene con sé stesso, e a proprio agio con il contesto, con la natura che lo circonda, e con

la propria comunità di riferimento, tutti elementi che contribuiscono a plasmare ed a formare la persona.

Ecco perché l'enfasi viene posta sui legami interpersonali che, imprescindibilmente, pongono le fondamenta per il riconoscimento ed il rispetto reciproco, il muto ascolto, la comprensione ed il dialogo.

Sono, quest'ultimi, ad esempio, i fattori alla base dei "circles", ovvero pratiche di giustizia riparativa, che, originariamente, traggono spunto proprio dalle tradizioni delle popolazioni indigene del Nord America, e nella fattispecie del Canada.

I "circles" hanno l'obiettivo di coinvolgere altre parti terze, non limitandosi, semplicemente, al binomio vittima/autore di reato.

Le altre parti rappresentative, possono essere: membri di famiglia, amici, rappresentanti di comunità, o addirittura altre figure professionali, come membri delle forze dell'ordine, mediatori ed altri facilitatori.

I "circles" rappresentano un chiaro e significativo esempio per evidenziare come alcuni degli attuali modelli di programmi di giustizia riparativa, debbano il loro successo alla raccolta della preziosa eredità delle culture indigene tradizionali.

I "circles" hanno il merito di promuovere la cultura dell'ascolto e della reciproca comprensione; provvedono a garantire uno spazio sicuro, in cui, attraverso il dialogo, tutti hanno il diritto e la possibilità assicurata di poter esprimere sé stessi, le proprie emozioni, sensazioni e preoccupazioni.

Questo modello dei "circles" è stato adottato da alcuni sistemi di giustizia penale moderni, sia per la sua comprovata efficacia nel facilitare, (ad esempio), i processi di condanna, ma anche per far fronte ai conflitti inter-etnici ed ai crimini di odio, che risultano, sempre di più, caratterizzare la nostra moderna società globale.

Si tratta di un modo alternativo di giungere a forme di giustizia che siano accettabili ed accettate da tutti, e ci si focalizza maggiormente sul danno causato ai singoli individui ed alle relative comunità di appartenenza, invece di porre l'esclusiva attenzione sulla norma che è stata infranta.

Si vuole ricercare a ritroso le cause profonde che hanno determinato la condotta criminale dell'individuo, in quanto solo attraverso la comprensione dei fattori determinanti un certo tipo di comportamento deviante, (deviante rispetto a quelle che sono le aspettative sociali, poste in essere al fine di garantire l'equilibrio tra

tutti gli individui), si può pensare di iniziare ad agire col fine di innescare un processo di svolta che miri a ricalibrare i legami interpersonali in chiave positiva. Un altro modello di giustizia riparativa è dato dalle “*family group conferences*”. Anche questo approccio trae le proprie origini dalle tradizioni culturali indigene, nello specifico dalle popolazioni Maori della Aotearoa, attuale Nuova Zelanda.

Le FGC (*family group conferences*), rappresentano un altro criterio alternativo da utilizzare nella risoluzione di un conflitto già conflagrato, o in una situazione che ha la potenzialità di scaturire in un episodio di criminalità.

Precisamente, si tratta di una impostazione di “*Restorative Justice*” utilizzata per far fronte a situazioni di criminalità giovanile. La sua efficacia è altamente comprovata, e la sua pratica ha trovato applicazione anche in paesi come: Canada, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Sud Africa, Australia, Lesotho, e Stati Uniti, fra i tanti.

Possiamo constatare dunque, come l’ingresso dei lasciti di popolazioni indigene ed aborigene del mondo, abbia contribuito a determinare gli attuali approcci e le attuali riflessioni in materia di “restorative justice”.

Lo stesso “*Handbook*”, presenta fra le sue pagine, tutte queste forme di applicazione di giustizia riparativa, come utili e proficue.

Al fine di dimostrare la loro comprovata efficacia, vengono presentati diversi esempi, tra cui quelli già sopra citati.

1.2. Valori e principi che informano i programmi di “Restorative Justice”

Come constatato, le tradizionali forme di giustizia indigena, hanno o stanno ricevendo il riconoscimento che meritano, sia a livello della prassi internazionale, ma anche e soprattutto, a livello statale.

Queste vie di giustizia alternativa alle forme di quella “moderna” vengono sempre di più implementate a livello statale, sancendo una fondamentale tappa nel riconoscimento dell’importanza all’autodeterminazione di suddette popolazioni, le quali hanno il diritto a godere del riconoscimento della propria dignità, della propria autonomia, e dei propri valori.

Se è vero, però, che le tradizioni indigene abbiano imprescindibilmente contribuito a sviluppare alcuni degli approcci della moderna teoria della “restorative justice”,

è altrettanto vero che le sue origini possono essere rintracciate anche in variegati approcci riconducibili agli ambiti della criminologia e della giurisprudenza. L'emersione contemporanea della nozione di giustizia riparativa può essere fatta risalire agli anni Sessanta e Settanta del '900, quando questo approccio iniziò ad essere considerato da alcuni studiosi come una sorta di movimento sociale.

Tra i tanti teorici che hanno contribuito alla schematizzazione dei vari modelli di prassi riparatorie, l'apporto maggiore deriva dal docente sociologo e criminologo statunitense Howard Zehr, il quale viene propriamente considerato padre fondatore di questa Scuola di pensiero.

Il suo lavoro è stato pionieristico, avendo sancito una iniziale scardinamento rispetto all'attaccamento pedissequo nei confronti del tradizionale schema di giustizia "classico".

I programmi di azione riparativa vengono originariamente concepiti con lo scopo di correggere alcune delle profonde lacune caratterizzanti i moderni sistemi legali occidentali.

Tra i principi che informano questi programmi, vi sono: trasparenza, equità, inclusione, solidarietà, rispetto, e uno speciale riconoscimento viene attribuito al valore della dignità di tutti gli attori coinvolti.

La dimensione del rispetto della dignità umana diventa un elemento da considerare irrinunciabile ed imprescindibile quando si discute di concretizzazione ed effettiva realizzazione di progetti di azione riparativa.

La dignità è un valore pilastro che informa e delinea gli interessi ed i bisogni essenziali dell'essere umano.

Sul piano teorico, risulta autoevidente il principio per cui all'interno di un sistema legale-processuale, tutti debbano avere diritto ad un equo e giusto processo, con durata ragionevole.

Su piano pratico, all'interno dei nostri tradizionali sistemi legali, il rispetto di questo basilare diritto fondamentale dell'uomo, spesso viene meno, ed in questa mancanza si tralasciano altri aspetti rilevanti da considerare, come: sia i bisogni della vittima, che i diritti dell'autore di reato.

Vi è una sostanziale importante differenza tra il concetto di risarcimento e riparazione di un danno, ed è proprio in questo solco che si innestano i programmi di “restorative justice”.

I modelli tradizionalmente occidentali ed etnocentrici di Giustizia, talvolta, peccano di cogliere il senso di tale differenza.

Spesso, nei nostri sistemi penali occidentali, la punizione, costituisce una sorta di risarcimento morale per il torto subito ai danni della vittima.

Al contrario, l’approccio alla giustizia riparativa, non fa altro che riconoscere ciò che dovrebbe costituire un dato di fatto, ovvero che, lo strumento della mera punizione, (che può essere concepita come, ad esempio, la detenzione), spesso non fa altro che rivelarsi inefficace, in quanto non fornisce al reo che si è reso autore del crimine, né il luogo, né lo spazio, l(etteralmente), di rendersi conto degli effetti che le sue azioni hanno avuto, e questo gli impedisce di avviare un lavoro di introspezione con riguardo verso sé stesso/a.

È da questa constatazione e riflessione che nasce la rivoluzione nell’approccio all’idea di giustizia.

Intendendo la giustizia come riparazione, si ha l’idea di poter sanare un danno che per quanto possa risultare irreparabile, necessita di essere metabolizzato e processato dalla vittima, e per fare in modo che questo avvenga è imprescindibile che gli attori coinvolti in un episodio o degli episodi di crimine, possano attivarsi autonomamente nella ricerca del voler e poter “andare oltre”, “chiudendo il cerchio” ed accettando l’accaduto.

1.3. Le Vittime di reato

Le vittime di reato costituiscono lo zenit attorno al quale i programmi di “restorative justice” si focalizzano.

I programmi di azione riparativa prevedono il coinvolgimento attivo della vittima, che risulta essere la principale destinataria delle attenzioni miranti a promuovere un senso di riconciliazione e “closure”.

L’*“Handbook on Restorative Justice Programmes, second edition (2020)”*, riprende la definizione di “Victims of crime”, fornita dalla *“Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power”* del 1985.

Secondo la definizione rintracciabile in questo importante documento redatto dall'Ufficio dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sui diritti dell'Uomo, *“victims are: persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”*.

In questa ampia definizione, i torti a cui una vittima può essere sottoposta sono di varia natura.

Oltre al “mero” danno economico e/o materiale, si fa riferimento anche ai traumi di natura psicologica ed emotiva, che pur non essendo tangibili al pari dei danni di ordine materiale, meritano la medesima considerazione.

La vittima di reato, reduce da un trauma, va assistita nel suo percorso di “empowerment”, e di emancipazione rispetto allo shock ed allo stress subito nell'episodio di criminalità che lo ha visto direttamente coinvolto.

Se nei nostri moderni modelli di Giustizia la vittima ricopre un ruolo passivo ed ancillare restando ai margini del Sistema, nei programmi di “restorative justice”, avviene esattamente il contrario per cui la vittima è posta al centro dell'intero processo.

La sua visione ed il suo contributo divengono essenziali ed imprescindibili rispetto alle finalità, agli obiettivi ed alla buona realizzazione del programma stesso, e nella determinazione dei possibili out-comes.

Il benessere della vittima è essenziale e di fondamentale importanza.

I programmi di Giustizia Riparativa funzionano solo se la vittima accetta di parteciparvi.

L'accesso alle pratiche di azione riparativa richiede dei prerequisiti tassativi, sui quali non è possibile transigere.

La partecipazione deve essere categoricamente ed espressamente su base del consenso volontario.

La vittima deve sempre essere sufficientemente sostenuta durante tutto il percorso (prima, durante, dopo), e deve vedersi garantito il diritto ad esprimere e a far valere le proprie posizioni in merito all'accaduto.

L'ascolto, la comprensione ed una continua interlocuzione con tutti gli attori coinvolti sono elementi essenziali.

Infine, la vittima deve essere tutelata e protetta rispetto al rischio di una sua ulteriore "vittimizzazione"; l'intero processo di azione riparativa, non deve recare un danno ulteriore rispetto a quello iniziale.

Un'attenta e meticolosa valutazione dei rischi deve essere svolta, prima di invitare e rendere la vittima partecipe all'interno del programma di restorative justice.

La sua soddisfazione in termini generali, deve essere il fine ultimo dell'intero procedimento, ma nell'eventualità che così non fosse, possibili false speranze della vittima non devono essere coltivate o alimentate, in quanto non è pensabile prevedere con certezza un possibile esito che sia favorevole ed accettato da tutti.

Dunque, rispetto ai sistemi di giustizia convenzionale, la vittima non viene limitatamente considerata come uno degli "elementi" probanti per incriminare l'autore di reato, né il semplice testimone dell'episodio criminale.

La vittima, tra tutti gli altri attori coinvolti, è, e deve rimanere al centro dell'azione riparativa, anche se alcuni critici e osservatori dell'approccio sostengono che questo non avvenga e che anzi, ci si focalizzi maggiormente sui bisogni dell'autore del reato.

Benché anch'esso meriti di essere ascoltato e trattato con pari dignità e rispetto, le sue necessità non devono sovrastare quelle del suo interlocutore che ha subito il danno e le relative conseguenze delle sue azioni.

La preoccupazione e l'accertamento del benessere della vittima, devono essere gli elementi principali che definiscono l'azione dei programmi di "restorative justice", in quanto la vittima deve essere trattata con il massimo riguardo.

La sua ricerca di risposte deve essere assecondata, la sua esigenza di far fronte all'eventuale trauma deve essere compresa.

Molto spesso, sono proprio le stesse vittime di reato ad approcciarsi volontariamente ed autonomamente a questi tipi di programmi, perché per loro il bisogno di confrontarsi con l'autore del reato per giungere a comprendere le motivazioni delle sue azioni criminali, va oltre la consapevolezza del pericolo di poter nuovamente ricadere nella spirale del trauma.

Le vittime di reato, dunque, devono poter essere poste di fronte alla eventuale possibilità di poter partecipare a programmi di “restorative justice”, perché ne costituiscono il cuore pulsante.

1.4. Gli Autori di reato

Nei programmi di “restorative justice”, il reo deve rispondere della sua condotta criminale, ma soprattutto deve assumersi la responsabilità del danno recato alla vittima, o alle vittime.

Il sentimento del rimorso e della presa di coscienza rispetto alle conseguenze concrete e reali che le sue azioni hanno avuto, determinano o meno la buona riuscita di un programma.

La persona delinquente, però, così come la vittima, necessita di essere seguita nel suo percorso di consapevolezza, perché mettere il reo di fronte alle sue responsabilità, e di fronte alla vittima o alle vittime che ha coinvolto nelle sue azioni, può essere particolarmente provante e risultare più difficile e doloroso, rispetto all’essere posti di fronte all’adempimento di uno sconto di pena.

I programmi di restorative justice auspicano per l’autore di reato una trasformazione cognitiva ed emozionale che gli permetta di avere consapevolezza rispetto al danno provocato.

Perché questo avvenga è di fondamentale importanza che il reo, durante l’attuazione e lo svolgimento di questi programmi, non subisca alcun genere di umiliazione o ulteriore stigmatizzazione.

Non sempre le azioni deplorevoli che una persona ha commesso devono finire per definire l’essenza dell’individuo.

Anche l’“offender”, durante un procedimento di restorative justice, ha diritto ad esprimere quello che è il suo punto di vista, perché nonostante le conseguenze che le sue azioni possano aver procurato o meno, i suoi diritti vanno comunque tutelati, protetti e rispettati.

Anche il suo consenso alla partecipazione a questi tipi di programmi deve essere su base volontaria, libera e continuativa. Non deve esserci stata alcuna forma di costrizione.

L'accesso ai programmi di azione riparativa può avvenire prima, durante o dopo lo sconto della detenzione, o può accadere che un giudice o un altro ufficiale giudiziario deferisca il caso del reo ad un'organizzazione che si occupi nello specifico di processi di restorative justice.

Quest'ultima fattispecie si configura specialmente, nei casi laddove l'autore di reato sia particolarmente giovane, in quanto in questi determinati contesti, si vuole attuare un'azione di prevenzione rispetto al pericolo di futuri ed eventuali fenomeni di recidive.

È stato constatato ed appurato che le probabilità di recidiva aumentano del doppio se l'autore del crimine è in età giovanile; proprio per questa ragione bisogna intervenire tempestivamente all'emergere dei primi fenomeni criminali.

Inoltre, nell'“*Handbook*” si sottolinea il dato per cui gli uomini sarebbero maggiormente proni a ricommettere azioni criminali, e questo è un altro importante fattore che va considerato.

Le caratteristiche ed il “*background*” sociale dell'*offender*, costituiscono, dunque, elementi fondamentali da tener in analisi e considerazione.

È purtroppo innegabile che molto spesso il contesto sociale di provenienza delle persone che commettono atti di delinquenza, possa non favorire una buona formazione e crescita personale dell'individuo. Sovente, infatti, criminalità, povertà e scarsa attenzione da parte delle istituzioni riguardo a serie problematiche di esclusione sociale e alienazione, non incoraggiano né facilitano il giusto sviluppo della persona, della sua sensibilità e della sua empatia.

La riabilitazione e futura reintegrazione del reo nella società, costituiscono, in parte, l'ottica e lo scopo per cui i programmi di restorative justice vengono concepiti; di conseguenza è, eventualmente, anche importante lavorare e svolgere un'azione di verifica nella comunità di riferimento.

Per far in modo che il loro reinserimento in società avvenga con successo, è indispensabile dare a queste persone che si macchiano di azioni criminali, la possibilità e l'opportunità di rafforzare i loro legami con le loro rispettive comunità, e questo può avvenire solo se alla base si promuove una cultura dell'ascolto reciproco.

Per l'*offender*, rafforzare il proprio legame con la comunità di appartenenza, può voler dire tante cose, come ad esempio, chiedere pubblicamente e sinceramente scusa, e mostrare segno di profondo rimorso. Le scuse costituiscono una delle precondizioni necessarie per arrivare ad un accordo con la vittima o le vittime, al fine di giungere ad una delle tappe finali e conclusive del processo di giustizia riparativa.

Infine, il reo deve tener fede al suo processo riabilitativo e di reinserimento all'interno della società, e per far in modo che questo avvenga, vengono attivati dei meccanismi di monitoraggio e *compliance* che proseguono nel tempo, anche dopo la conclusione del processo riparativo.

Gli "*offenders*" possono aver commesso crimini di varia entità, ma è stato comprovato che i programmi di restorative justice possono essere altamente efficaci anche nei casi di circostanze criminali molto serie.

Per tutte queste ragioni sopracitate, l'utilizzo della restorative justice non solo consente di promuovere una visione d'approccio differente alla giustizia, ma è anche importante implementarla, perché, contrariamente a quanto si possa ritenere, la sua applicazione non pregiudica in alcun modo il diritto dello Stato a perseguire il presunto reo per i suoi presunti crimini.

1.5. Il ruolo attivo della Comunità e gli altri Attori

Collocare la definizione di *community / comunità* all'interno dei programmi di giustizia riparativa, significa dare spazio alla nozione affinché sia aperta a varie forme di interpretazione.

Il concetto di comunità presuppone diverse sfaccettature.

Sulla base del contesto al quale si vuol fare riferimento, il sostantivo, infatti, può assumere diverse implicazioni.

La comunità può essere intesa come aggregazione di singoli individui, che con le loro peculiarità e caratteristiche, vanno a costituire le diverse società.

La comunità può, dunque, essere locale, nazionale o internazionale.

Una specifica comunità può essere intesa anche come espressione di determinati valori e credi che informano e plasmano il singolo individuo che vi ci appartiene.

Nell'ambito specifico della giustizia riparativa, la comunità può indicare il gruppo di individui affettivamente vicino alla vittima; o costituire il collettivo di singole persone esse stesse vittime di un'azione criminale.

Ancora, la comunità può costituire l'ambiente di provenienza della persona delinquente, di conseguenza è importante sottolineare che non sempre e non necessariamente, la nozione ha un'accezione positiva.

La comunità è determinante nel definire in parte quella totalità che è un individuo; ne consegue che sia di vitale importanza che al suo interno vengano promossi una serie di valori e principi che possano essere conciliabili con il buon vivere comune. All'interno dei programmi di giustizia riparativa, la partecipazione attiva e cooperativa di tutti gli attori coinvolti è fondamentale.

La comunità come soggetto può far parte degli attori da coinvolgere, in quanto spesso la stessa "restorative justice" può essere definita come una forma di giustizia comunitaria; il suo ruolo può essere infatti rilevante nel determinare la buona riuscita di un processo di giustizia riparativa.

Per la motivazione sopracitata, è da non sottovalutare l'importanza di migliorare ed ispessire i rapporti tra la comunità ed il sistema di giustizia.

Espandere gli orizzonti di consapevolezza dell'esistenza di programmi di "restorative justice" rispetto alla conoscenza di una comunità, può essere non solo utile, ma in alcuni contesti, può addirittura rompere un paradigma.

La forza di una comunità che si rinnova sforzandosi di svolgere un lavoro di introspezione, può essere rivoluzionaria. Un crimine, infatti, non costituisce solamente una questione di conflitto privato, ma comporta che vi sia un problema sociale alla base.

Questo concetto, in particolare, è ribadito molto chiaramente nell' "*Handbook*", che precisa molto dettagliatamente l'importanza del ruolo della comunità.

La cultura dell'ascolto, come già ribadito è imprescindibile.

La "restorative justice", può, infatti, anche essere funzionale a riparare e risanare i legami all'interno di un contesto comunitario.

Affinché questo avvenga, figure come quelle dei mediatori o di facilitatori preparati per far fronte a situazioni di conflitto, sono essenziali.

Queste figure di mediazione possono essere professionisti addestrati o semplici volontari con un'ottima predisposizione.

È loro la responsabilità di creare un ambiente sicuro e protetto che sia terreno ideale di confronto. Inoltre, le loro figure devono garantire imparzialità ed equo e giusto trattamento di tutte le parti.

Durante un processo di giustizia riparativa, mediatori e facilitatori devono fare in modo che colui che ha perpetrato l'azione criminale non venga ulteriormente stigmatizzato e definito solo dalle sue azioni, e dall'altra parte, cosa ben più importante, è necessario che ci si assicuri che non avvengano episodi in cui la vittima si trovi costretta in situazioni di ulteriore "vittimizzazione".

Spesso una comunità può essere "tossica", invalidando, per esempio, l'esperienza di una vittima che con fatica può aver deciso di denunciare un episodio grave di violenza che di per sé costituisce reato.

La vittima che viene ostracizzata, non ascoltata e non supportata nelle sue istanze e nei suoi bisogni rappresenta la prova di un'azione riparativa fallimentare.

Le figure di mediazione devono fare in modo che questo non accada, perché sono le vittime a costituire il perno principale attorno alla quale i programmi di giustizia riparativa devono ruotare.

La comunità deve essere parte della soluzione al problema, ma esistono casi in cui è proprio una determinata comunità ad essere vittima di una qualche forma di ingiustizia.

La singola vittima di un crimine d'odio, ad esempio, non sarà mai la sola ad aver subito la violenza, perché anche la comunità etnica, religiosa, culturale e/o basata sugli orientamenti sessuali, di cui la vittima fa parte, avrà a sua volta subito ed introiettato il trauma.

In questi contesti la presenza di mediatori, facilitatori e volontari deve giocare un ruolo fondamentale nel ricostruire i legami ed i ponti sociali, che se rimangono spezzati, il vuoto creatosi nel mezzo potrà solamente essere riempito da altro odio, disprezzo e diffidenza.

A tal proposito, le figure dei facilitatori e dei vari volontari, non solo devono essere esperte, ma anche provenire da diversi ambiti e contesti sociali, sulla base del loro genere, della loro etnicità e della loro cultura.

Assicurare un'eterogeneità che rispecchi il riflesso della società non è scontato.

La figura del facilitatore deve essere: competente, dimostrare di riconoscere i suoi pregiudizi, deve possedere un'ottima conoscenza del sistema legale penale in cui deve navigare, in modo tale da trattare tutte le parti coinvolte in maniera oggettiva, ma soprattutto deve mantenere la confidenzialità e prevenire tutti i possibili rischi valutando dei piani di salvaguardia.

Spesso queste figure di mediazione lavorano anche all'interno di ONG che si occupano specificatamente di offrire servizi per l'attività di promozione di giustizia riparativa.

Le ONG che lavorano in questo settore assicurano di frequente il supporto opportuno di cui i sistemi di giustizia criminale necessitano.

Costruiscono i network indispensabili per coinvolgere le persone all'interno delle comunità e si sostituiscono laddove, purtroppo, le amministrazioni locali, statali o internazionali, non sono in grado di intervenire, attraverso l'elargizione di fondi e finanziamenti.

Per quanto i programmi di "restorative justice" possano essere efficaci, è da considerare che la loro implementazione richiede non solo tempo e specifica qualificazione, ma anche risorse economiche non indifferenti.

Un processo di restorative justice, infatti, non si conclude necessariamente per mezzo di un "agreement" fra le parti coinvolte, ma capita che vengano attivati meccanismi di monitoraggio a supporto del benessere della vittima, e al fine di assicurarsi che la persona delinquente continui a perseguire sulla sua strada di riabilitazione.

Questo ruolo di monitoraggio può essere svolto dalla comunità stessa attraverso dei volontari ove possibile, ma non sempre le circostanze permettono questa eventualità.

Ecco il motivo per cui favorire il dialogo all'interno delle comunità di qualsiasi realtà è indispensabile, perchè oltre l'aspetto umano, esiste anche quello meramente più pratico di intervenire al fine di condurre un'opera di prevenzione, ed eventualmente abbattere i costi della giustizia.

Questo può avvenire solo se sussistono le precondizioni favorevoli, e se esiste la reale e concreta volontà di attivarsi attraverso lo sforzo conciliante di tutti gli attori e *stakeholders* partecipi ai processi di “restorative justice”.

1.6. Buone pratiche di implementazione della Giustizia Riparativa e la questione delle carceri

La sola mediazione non si attaglia bene ad incarnare appieno il senso della “restorative justice”.

Esistono altre due principali forme di processi di giustizia riparativa, e sono: le “conferences”, ed i “circles”.

Tutte e tre queste pratiche, (“mediation”, “conferencing”, “circles”) hanno contribuito in modo vitale allo sviluppo di diversi approcci alla giustizia riparativa; sia nei vari ambiti del sistema di giustizia penale, che nell’ancor più importante ambito della prevenzione a fenomeni di criminalità.

La concezione di restorative justice, come appurato, è flessibile ed incline a adattarsi a variegati campi.

Via via che l’idea della sua concreta ed effettiva implementazione faccia strada alla progressiva accettabilità di accostarla alle pratiche consuetudinarie di giustizia penale dei singoli stati, l’approccio alla giustizia riparativa si è occupata di sviluppare diversi pratici modelli per la sua implementazione.

Tra le pratiche maggiormente utilizzate, vi sono le VOM (victim-offender mediation), che prevedono una mediazione diretta o indiretta tra la vittima e la persona delinquente, rea di aver recato e causato un danno.

Questa forma di mediazione è stata una delle prime ad essere implementata all’interno dei programmi di azione riparativa, proprio perché la sua utilità incontra il bisogno primario per cui i programmi di restorative justice sono stati concepiti, ovvero considerare i basilari e fondamentali bisogni delle vittime, assicurandosi allo stesso tempo di responsabilizzare la persona delinquente, facendole render conto dei suoi atti criminali.

Come già esplicitato, la partecipazione degli attori da coinvolgere, ovvero vittime e persone delinquenti, deve essere su base espressamente volontaria e non forzata.

Questa strategia di mediazione può essere utilizzata prima, durante o dopo il processo e l'eventuale condanna del reo, ma è nelle carceri che si ha la maggior applicazione.

L' *"Handbook on restorative justice process"*, su cui questa Tesi si basa, riporta alcuni casi esemplificativi dell'utilizzo della *"victim-offender mediation"* nelle carceri.

In Austria, ad esempio, questa strategia di mediazione fa parte del corpo del Codice delle Procedure Penali. Se ne fa ricorso quando un pubblico ministero decide di reindirizzare il caso di un imputato che, causa le sue azioni criminali, venga condannato a scontare cinque anni di carcere o meno. Si escludono ovviamente i casi in cui l'azione criminale sia risultata in un omicidio.

Anche in Norvegia ed in Canada esistono sistemi simili.

Questo perché, si crede che nelle carceri, i detenuti che siano in grado di dimostrare interesse nell'intraprendere un percorso di introspezione riguardo sé stessi, e conseguentemente dimostrare la volontà di redimersi rispetto alle loro azioni, meritino l'occasione di accedere a programmi di riabilitazione.

Lo scopo della pena, infatti, deve essere quella di rieducare la persona detenuta, non di allontanarla dalla società per evitare di confrontarsi con il problema all'origine dei fenomeni di criminalità.

Ad oggi, come società, generalmente consideriamo l'incarcerazione come unica possibile adeguata risposta al crimine. Quale evidente conseguenza di questa eccessiva dipendenza rispetto al sistema carcerario, in quasi tutto il mondo il fenomeno del sovraffollamento delle carceri sta divenendo un problema strutturale non indifferente.

Una problematica così grande richiede un necessario ripensamento dei vari sistemi penali, anche nell'ottica di valutare e considerare l'imprescindibile importanza dei diritti delle persone detenute.

Le potenzialità dei programmi di giustizia riparativa in questo specifico ambito sono innumerevoli, proprio perché non si tralascia di considerare la dimensione della dignità umana delle persone che commettono atti di delinquenza e criminalità.

Tornando alla questione del sovraffollamento delle carceri e dell'esigenza di rintracciare le questioni all'origine dei fenomeni criminali, è da valutare l'enorme valore della prevenzione e del dialogo tra le parti.

A tal proposito, tra le pratiche di buona implementazione di giustizia riparativa, si contemplano anche, come già ribadito, le “*conferences*” ed i “*circles*”.

Queste strategie di azione riparativa sono volte a promuovere la reciproca comprensione fra tutte le parti coinvolte. Infatti, a differenza di quanto avvenga nella mediazione tra vittima ed “*offender*”, queste due pratiche prevedono che vi sia la partecipazione di altri membri appartenenti ad una comunità, alla famiglia, agli amici, ma anche ad altre figure professionali come agenti delle forze dell'ordine o facilitatori e mediatori.

Per quanto concerne le “*restorative conferences*”, le finalità di questo approccio sono ampie, ed abbracciano molteplici aspetti.

Lo scopo, tra i tanti, è quello di rinsaldare i rapporti ed i legami all'interno delle comunità, tentando di promuovere nell'autore di un reato, la consapevolezza che le sue azioni hanno procurato un danno non solo alla vittima di per sé, ma anche a tutte le persone che sono legate affettivamente ad essa, o semplicemente interrelate. È l'interesse a fare in modo che quanto descritto avvenga, ad attivare questo criterio di azione riparativa.

Nello specifico esistono: le “*Family group conferences*” e le “*Community conferences*”.

Le prime vogliono solitamente far fronte a situazioni di criminalità giovanile, nell'ottica della prevenzione.

Le *Community conferences*, invece, sono impiegate come misure alternative al classico sistema di giustizia penale, per reindirizzare il reo ad altri sentieri di riabilitazione.

L'approccio dei circles, infine, (che trae le sue origini dalle tradizioni di giustizia riparativa indigena), è ad oggi stata implementata all'interno dei nostri moderni sistemi di giustizia penale al fine di facilitare la decongestione dei procedimenti penali.

Attraverso i circles, si interviene sulla risoluzione dei conflitti sociali, si promuove la prevenzione rispetto a fenomeni di precoce delinquenza, e si agisce laddove una comunità necessita di ricostruire su basi più solide le proprie dinamiche relazionali, attraverso l'”empowerment” di tutti gli attori coinvolti.

In ultima istanza, è importante sottolineare che sulla base di un determinato contesto culturale, varia anche la tipologia dell'approccio ai possibili programmi di giustizia riparativa; questo per ribadire ancora una volta, quanto il paradigma della “restorative justice” sia ampio ed olistico.

Capitolo II: Approccio alla “Restorative Justice” come prassi potenzialmente cross-culturale

2.1. Approccio alla Giustizia Riparativa negli strumenti internazionali

Come già ribadito, l’approccio alla giustizia riparativa è relativamente recente.

Sono di recente produzione anche gli strumenti delle normative internazionali che fanno riferimento all’adozione di pratiche di “restorative justice”.

Questo complesso di norme ed indicazioni al quale si vorrebbe che si facesse riferimento, è stato redatto da vari organismi ed enti internazionali, al fine di tracciare un quadro utile per incoraggiare e indirizzare i vari Stati sulla via di una auspicata progressiva implementazione dei programmi di “restorative justice”.

È importante precisare che, al momento, esistono molteplici programmi di azione riparativa nel mondo, ma tutte queste iniziative fanno riferimento a degli ambiti e a delle realtà specifiche, che variano di luogo in luogo, da regione a regione, e di stato in stato.

Ciò che funziona in un determinato contesto non è detto che funzioni altrettanto efficacemente in un altro. Per questo motivo è necessario considerare differenti aspetti e fare riferimento agli elementi imprescindibili che caratterizzano la storia di ogni Paese, come: la cultura, la religione dominante, i costumi, oltre che ovviamente, alla tradizione ed alla prassi legislativa in materia di questioni penali.

Un’univoca e condivisa definizione di che cosa sia la giustizia riparativa non esiste, ma esiste un consenso sugli elementi che ne caratterizzano l’essenza.

È proprio su tale consenso che si vorrebbe lavorare per tentare di armonizzare alcuni degli aspetti fondamentali dei vari modelli di “restorative justice”.

In tal senso, tracciare delle linee guida che delineino un solco al fine di dar vita a delle prassi consuetudinarie a livello internazionale, richiede visione e volontà di cooperazione tra i governi, tra le varie istituzioni non governative che si occupano specificatamente di questo tema, e, infine, si presuppone anche il coinvolgimento attivo delle varie comunità locali, statali ed internazionali.

È importante che esistano dei criteri guida internazionali che scortino l’azione dei singoli stati che vogliano implementare, all’interno delle loro giurisdizioni, programmi di “restorative justice”.

Così come recita l'“Handbook” alla pagina 11:

“A legal framework can [...] be an essential asset in developing new restorative justice programmes and it may strengthen their perceived legitimacy.”

L'assenza di una legislazione concernente la specifica materia dei programmi di “restorative justice”, non costituisce di per sé una problematica insormontabile, ma di certo, poter fare riferimento a dei precedenti, a raccomandazioni o, a delle norme-quadro presenti a livello internazionale, può aiutare a rafforzare una consuetudine ed a consolidare una prassi.

Attingere a strutture e processi già collaudati e già presenti in alcuni ordinamenti statali di alcune Nazioni, che attraverso la loro intraprendenza, hanno saputo provare la reale e concreta efficacia dell'approccio alla “restorative justice”, e adattarli al caso nazionale è sicuramente un buon criterio di approccio “bottom-up”. All'interno del contesto internazionale, il cantiere di norme, procedure e indicazioni che riguardino progetti di “restorative justice” si sta sempre di più sviluppando, e questo sta avvenendo grazie alla volontà di attingere e fare riferimento alle tradizioni storiche in materia di giustizia penale; grazie alla considerazione dei modelli di implementazione delle culture indigene e/o aborigene; grazie alla prassi che paesi intraprendenti stanno costituendo sulla materia; ma soprattutto, anche attraverso le varie Direttive dell'Unione Europea, o alle diverse Risoluzioni prodotte dalle Nazioni Unite.

Molte sono le Dichiarazioni, le linee guida e gli Standards promossi dalle Nazioni Unite; ognuna di queste è correlata ad una specifica tematica.

Ecco che di seguito, ne verranno presentate alcune.

Assemblea Generale dell'ONU. Risoluzione 40/34 del 29 Novembre 1985, annex:

- Questa Risoluzione ha prodotto la Dichiarazione sui “*Basic Principles of Justice for Victim of Crimes and Abuse of Power*”. Questo documento vuole incoraggiare l'utilizzo di meccanismi informali per la risoluzione di dispute concernenti vittime che hanno subito una qualche forma di crimine e abuso di potere.

Tra i meccanismi non formali a cui si vuole fare riferimento, si contemplano: la mediazione, la pratica dell'arbitrato, o altre forme di azione riparativa che possano risultare utili per facilitare la conciliazione tra le parti coinvolte in una disputa.

Nel 1990, attraverso la risoluzione n.45/110, sono stati redatti gli:

- *“United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial measures.”*

Questi Standards non fanno specifico riferimento ai programmi di giustizia riparativa, ma costituiscono comunque un valido strumento di riferimento dal quale trarre spunto per le finalità dell'implementazione dei processi di “restorative justice”.

Difatti, al loro interno si raccomanda che, nel momento in cui si giunga ad una delibera di condanna, un giudice dovrebbe tenere in considerazione molteplici fattori, tra cui: i bisogni riabilitativi del reo, il rispetto e la considerazione per gli interessi della vittima, e la necessità di assicurare protezione alla società.

Nel 2005, attraverso la Risoluzione n. 60/147, l'Assemblea Generale dell'ONU, ha adottato i:

- *“Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”.*

Questi Basic Principles, forniscono istruzioni specifiche e dettagliate rispetto agli obblighi degli Stati Membri di porre rimedio nei casi di grave violazione dei diritti umani e serie violazioni del diritto umanitario internazionale.

Vi sono, poi, strumenti specifici che pongono l'enfasi sull'importanza di proteggere e tutelare determinate categorie più fragili e vulnerabili, tra cui le donne, bambini e gli adolescenti posti sulla strada della criminalità.

Questi strumenti sono:

- *“United Nation Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice”*. General Assembly resolution 69/194 of 18 December 2014, annex.
- *“The Convention of the Rights of the Child (CRC)”*. General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.
- *“United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)”*. General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, annex.
- *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines)*. General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990, annex
- *“United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”*. General Assembly resolution 65/229 of 21 December 2010, annex.

Infine, tra le categorie che vanno tutelate e considerate, rientrano i detenuti carcerari, per cui sono state redatte le c.d. “Nelson Mandela Rules”, concepite nello strumento:

- *“United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners”*. Resolution n. 70/175 of 17 December 2015.

All'interno di questo strumento vengono stabilite una serie di regole volte ad incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a utilizzare, ove possibile, metodi di prevenzione del conflitto, mediazione e altre procedure e meccanismi utili alla risoluzione di eventuali illeciti disciplinari.

Tutte queste sopracitate Risoluzioni prodotte dall'ONU, sono presenti come esempi nel secondo capitolo della seconda edizione dell'“Handbook on Restorative Justice Programmes 2020”, denominato: “Overview of standards and norms, including the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes”.

Possiamo, però, ancora fare riferimento ad altre Risoluzioni, non espressamente citate nel Manuale su cui questa Tesi si basa.

L'organo dell'ECOSOC, ovvero il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, costituisce, una sorta di laboratorio di discussione, di analisi e ricerca di soluzioni che spazino ambiti diversi.

Tra questi variegati ambiti, vengono considerati le problematiche sociali legate alla questione della prevenzione dei fenomeni di criminalità.

L'ECOSOC, occupandosi di questioni economiche e sociali a livello internazionale, produce delle raccomandazioni di policy (come alcune di quelle sopracitate), volte a favorire lo sviluppo e la cooperazione tra i Paesi.

Ad esempio, nella “*Risoluzione sugli Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e norme*” (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 1997/33 del 21/07/1997), si esprime l'auspicio per cui:

“[...] Member States to draw upon the Guidelines, as appropriate, in the development or strengthening of their policies in the field of crime prevention and criminal justice; [...].”

Si richiede inoltre ai medesimi Stati Membri dell'ONU:

“[...] to establish or strengthen international, regional and national crime prevention networks, with a view to developing knowledge-based strategies, exchanging proven and promising practices, identifying elements of their transferability and making such knowledge available to communities throughout the world; [...].”

Passando dalla prevenzione, alla materia più specifica dei Programmi di azione riparativa, è possibile, invece, fare riferimento alla “*Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale*”, (Economic and social Council delle

Nazioni Unite n. 1999/26 del 28/07/1999), che recita, in una parte, quanto di seguito:

“[...] it recommended to Member States that they consider using amicable means of settlement to deal with petty offences, for example, by using mediation, acceptance of civil reparation or agreement to compensation, and to consider using noncustodial measures, such as community service, as alternatives to imprisonment [...]”

Come possiamo costatare l'utilizzo di mezzi tipici dell'approccio alla “restorative justice” è incoraggiato.

Si fa molto espressamente riferimento alla mediazione tra le parti coinvolte, ed a misure che, in casi di piccoli reati, non conducano necessariamente all'incarcerazione.

Inoltre, tra le altre cose, si sottolinea l'importanza di raggiungere un compromesso che tenga in considerazione le specifiche necessità della vittima, così come il bisogno di un percorso riabilitativo per “l'offender”.

Infine, il riferimento cardine, che traccia le fondamenta per quanti coloro vogliono implementare concretamente programmi di giustizia riparativa, è rintracciabile secondo quanto disposto dalla *“Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale” / (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 27/07/2000)*, di cui tratterò nel sotto capitolo di seguito.

È importante far notare come una robusta legislazione possa contribuire a dare impeto ad un utilizzo maggiore dell'approccio alla giustizia riparativa.

Si tratta, però di un percorso ancora lungo e complesso, per la quale si progredisce un passo alla volta.

2.2. UN Basic Principles sull'uso dei programmi di Giustizia Riparativa concernenti questioni penali

I “Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters” sono stati adottati nel 2002 dall’ECOSOC, tramite la Risoluzione n. 2000/14 del 27/07/2000.

Al loro interno risulta esplicito il tentativo di delineare alcuni principi basilari e fondamentali per una corretta implementazione dei programmi di azione riparativa. Il proposito di questi “Basic Principles” è quello di incentivare la consapevolezza e l’interesse riguardo al paradigma dell’approccio alla “restorative justice”.

Il fine che l’ECOSOC si era prefissato era quello di cercare di orientare e guidare gli Stati verso la direzione di abbracciare processi e programmi di giustizia riparativa, e al contempo tentare di standardizzare per tutti le prassi e le norme già consolidate.

Ad oggi si ritiene che i programmi di “restorative justice” possano essere strumenti validi ed imprescindibili al raggiungimento dell’obiettivo di garantire un accesso universale e assicurato per tutti alla Giustizia; di conseguenza i “Basic Principles” possono sicuramente giocare a favore del proposito e dell’ottica dei piani dell’Agenda 2030 sui “Sustainable Development Goals”.

I “Basic Principles” non prescrivono, né tantomeno impongono, obblighi correlativi di esecuzione dei suoi principi.

Al contrario, impostano dei criteri base di salvaguardia per una corretta esecuzione dei programmi di azione riparativa, al fine di garantire l’effettivo rispetto della dignità delle vittime, di promuovere ed instaurare un dialogo costruttivo incentrato sulla mutua comprensione delle parti, e di ricostruire ed incentivare l’armonia sociale tramite il rinsaldamento dei legami interpersonali.

Un altro aspetto importante da considerare dei “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, è che al loro interno, nella sezione degli “Use of terms”, ai paragrafi 1 e 2, viene formalizzata la differenza tra che cosa siano i “Restorative Justice Programmes”, ed i “Restorative Process”.

I primi vengono definiti come:

“[...] any programmes that uses restorative process and seeks to achieve restorative outcomes.”

I Restorative Process, invece, sono ciò che informano i programmi e ne costituiscono le fondamenta; vengono, infatti, definiti in questo modo:

“[...] any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative process may include mediation, conferencing, and sentencing circles”.

Conoscere questa distinzione, per quanto possa sembrare scontata, è importante perchè una cosa implica l'altra e non il contrario.

Sempre all'interno della sezione I. degli “Use of terms”, al paragrafo 3, viene esplicitato in che cosa debbano consistere gli esiti riparativi, definiti come “restorative outcomes”.

“Restorative outcome” means an agreement reached as a result of a restorative process. Restorative outcomes include responses and programmes such as reparation, restitution, and community service, aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities of the parties and achieving the reintegration of the victim”.

Gli Stati Membri delle Nazioni Unite, in cooperazione con la società civile, sono incoraggiati a favorire la creazione di un terreno fertile per i programmi di azione riparativa. Il fine vuole essere quello di promuovere buoni esiti di “restorative outcomes”, che possono solamente emergere da accettabili “agreements” contravvenuti tra le parti coinvolte durante un processo di giustizia riparativa.

Anche per questa suddetta ragione, nei “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, si fa riferimento all'importanza di implementare i programmi di giustizia riparativa anche e soprattutto nei contesti di criminalità giovanile. La risorsa umana ed il capitale sociale costituito dai giovani, va tutelato, ed il giovane delinquente merita sempre la possibilità di essere reintegrato nella società.

All'interno della struttura di questi "Basic Principles", si possono poi individuare altre quattro sezioni, a cui fanno riferimento i relativi sotto paragrafi. Queste sezioni delineano tutti gli altri principi informativi che sono riportati qui di seguito.

- II. *"Use of restorative justice programmes"*.

Al paragrafo 6, si sottolinea il fatto che i programmi di giustizia riparativa possano essere utilizzati in qualsiasi fase del sistema di giustizia penale, nel rispetto della legislazione nazionale.

Al punto 7, invece, si raccomanda che i programmi di giustizia riparativa dovrebbero essere implementati laddove vi siano sufficienti prove per incriminare il presunto reo, e, soprattutto, si ribadisce l'importanza che i processi di azione riparativa debbano avvenire solo con il consenso libero e volontariamente espresso, sia della vittima che dell'autore dell'offesa.

I paragrafi 6 e 7 sono quelli fondamentali, a cui si fa più spesso riferimento.

- III. *"Operation of restorative justice programmes"*.

Questa sezione fa riferimento alle linee guida ed agli standards che gli Stati membri dovrebbero adottare per implementare al meglio i programmi di "restorative justice".

- IV. *"Counting development of restorative justice programmes"*.

In questa parte, si considerano le formulazioni e le strategie nazionali delle varie policies volte a favorire lo sviluppo della giustizia riparativa.

- V. *"Saving clause."* In quest'ultima sezione, viene stabilito quanto segue:
"Nothing in these basic principles shall affect any rights of an offender or a victim which are established in national law or applicable international law".

I "Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matter", costituiscono un pilastro fondamentale all'interno del panorama dei vari strumenti internazionali in materia di giustizia riparativa.

Oltre ad essere, questo, uno strumento pionieristico, è anche all'avanguardia, perché al loro interno vengono considerati due fattori fondamentali.

Il primo fattore è importante perché si fa menzione del fatto che i programmi di giustizia riparativa potrebbero subire cambiamenti e variazioni nel corso del tempo. In secondo luogo, si comprende che dai possibili “out-comes” che potrebbero emergere, bisognerebbe prendere spunto al fine di implementare e sviluppare nuove forme di policies.

Come possiamo constatare, il cantiere rimane sempre aperto ed operativo.

2.3. Gli atti giuridici dell'Unione Europea e gli orientamenti del Consiglio D'Europa in materia di “Restorative Justice”

All'interno del sistema politico dell'Unione Europea, la struttura intergovernativa del Consiglio dell'Unione si occupa di bilanciare diverse responsabilità, tra cui quella di coordinare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso, durante il sempre più rapido susseguirsi delle tappe di integrazione europea, si avvertì la necessità di armonizzare in qualche modo, anche la materia della giustizia, al fine di rendere sempre di più condivisi certi valori e certi principi, che dovrebbero infondere lo scopo dell'Unione come comunità politica.

La strada che si incominciò ad intraprendere fu quella di decidere di considerare di attingere all'approccio della “restorative justice”.

D'altro canto, il Consiglio d'Europa, che non fa parte delle Istituzioni europee, si prefissò, sin dalla sua nascita l'obiettivo di occuparsi di diritti umani, promozione della democrazia e ricerca di soluzioni ai problemi sociali nei paesi europei.

Il Consiglio d'Europa, si occupa anch'esso, tra le tante altre cose, di questioni legate alla Giustizia.

Nel corso degli anni ha redatto diversi strumenti utili per promuovere la discussione e la cooperazione attorno alle questioni penali, specialmente per quanto concerne il mondo delle carceri e dei diritti dei detenuti.

È stato acclarato come, l'approccio alla “restorative justice” possa rivelarsi estremamente efficace anche nell'ambito degli istituti di detenzione.

Considerando questo fattore, anche il Consiglio d'Europa ha iniziato, da qualche decennio a ragionare su come suggerire l'implementazione di pratiche legate all'approccio della "restorative justice", col fine di far fronte a diversi problemi e tematiche sociali.

Il Consiglio d'Europa, infatti, è un organismo di "standard-setting", ovvero ricerca, propone e orienta rispetto alla concretizzazione delle raccomandazioni che è in grado di produrre. Queste raccomandazioni possono spaziare variegate materie.

Nello specifico contesto della criminalità e della giustizia penale, numerosi sono i dispositivi, i documenti e le raccomandazioni proposte con la finalità di far avanzare il dibattito sulla giustizia riparativa nelle diverse giurisdizioni penali in Europa.

Rendere accessibile e disponibile a tutti, in qualsiasi momento, i programmi di "restorative justice" si prefigura rispetto: alle ambizioni di favorire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone sottoposte a regime di detenzione; al riconoscimento e assecondamento dei bisogni delle vittime; e infine, alla necessità di riparare il danno sociale, ricostruendo le infrastrutture inter-personali.

Uno degli strumenti più collaudati del Consiglio d'Europa in materia di questioni di criminalità e prevenzione, è senz'altro l'"European Committee on Crime Problems", un comitato di supervisione e coordinazione delle attività del Consiglio d'Europa nelle materie che concernano le attività di prevenzione e controllo della criminalità. Questo Comitato, è stato istituito nel 1958 e ad oggi continua ad elaborare raccomandazioni e rapporti inerenti a questo genere di tematiche, ed a istituire convegni che siano arene di dibattito.

L'"European Committee on Crime Prevention", noto anche con la sigla CDPC, predispone le questioni prioritarie da trattare e fa in modo che gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, cooperino fra di loro, attraverso attività inter-governative.

Tra gli obiettivi che vengono predisposti attraverso i panel, le raccomandazioni e le dichiarazioni, vi sono chiaramente riferimenti ai processi di "restorative justice".

Il CDPC provvede a fornire agli Stati Membri, gli strumenti necessari a mettere in pratica le sue raccomandazioni, ed a garantire la leale e corretta cooperazione tra i Paesi.

Un altro organismo del Consiglio d'Europa che delinea e fornisce delle linee guida utili alla sostanziale realizzazione dei programmi di azione riparativa è: l'“European Commission for the efficiency of justice”, conosciuto anche sotto l'acronimo di CEPEJ.

L'organismo del CEPEJ ha redatto delle linee guida note come “*Better Implementation of Mediation in the Member States of the Council of Europe*”.

All'interno di questo documento vengono fornite delle norme che possano favorire una migliore implementazione dello strumento della mediazione.

Si fa riferimento a diversi ambiti e casistiche tra cui: il diritto civile, il diritto di famiglia, il diritto penale ed a tutte le altre possibili situazioni di contenzioso che potrebbero verificarsi fra due o più parti.

Si tratta di uno strumento fondamentale, in quanto, al proprio interno si fa chiaro riferimento a come i processi di “restorative justice”, possano rappresentare una via alternativa alle forme di giustizia convenzionale.

Attraverso queste linee guida, inoltre, si marca l'importanza della prevenzione rispetto ai fenomeni della criminalità ed alle eventuali recidive degli autori di reato. Rispetto a tutti e 46 Paesi Membri che fanno parte del Consiglio d'Europa, 27 appartengono al sistema politico dell'Unione Europea.

All'interno dell'UE, in concomitanza con la Commissione ed il Parlamento, sono il Consiglio Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea a fornire gli orientamenti politici ed a svolgere determinate precise funzioni nel processo legislativo.

In materia di Giustizia, sono state emanate diverse disposizioni comunitarie in merito alla tutela delle vittime e ad una auspicata progressiva implementazione dei processi di “restorative justice”.

Nella fattispecie, all'interno del Consiglio dell'Unione Europea, il Consiglio “Giustizia e affari Interni”, (GAI), predispose le politiche comuni e di cooperazione tra gli Stati membri dell'UE, al fine di realizzare all'interno del Sistema stesso, uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

A tal proposito, fu proprio la GAI nel 2001 a far adottare agli Stati Membri UE, una Regolamentazione quadro inerente al trattamento che si presuppone bisognerebbe riservare alle vittime di reato.

Si tratta della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI del 15 marzo 2001).

Questa Decisione, chiarisce l'importanza di tutelare la vittima, partendo innanzitutto dalla definizione del concetto stesso di vittima, e dei suoi diritti.

Così come viene ribadito nei programmi e processi di "restorative justice", la vittima, durante il processo di un procedimento penale, ha diritto a non subire ulteriori forme di vittimizzazione, rispetto al danno subito inizialmente.

In questo documento, inoltre, si sottolinea il valore di adottare strumenti come la mediazione tra vittima e l'autore del reato, con la finalità di raggiungere una soluzione negoziata.

Gli Stati sono stati vincolati ad adottare, gradualmente, tutte le disposizioni contenute nella Dichiarazione. Questo ha sancito un ulteriore passo verso il cammino di rendere gli approcci alla giustizia riparativa, sempre di più dibattuti.

La Decisione quadro del 2001 è stata sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Per mezzo di questa Direttiva, si amplia ed estende il concetto di vittima; inoltre, non si fa più riferimento alla sola mediazione come strumento alternativo di un procedimento penale convenzionale, ma si apre il ventaglio rispetto ad altre possibili forme di processi legati all'approccio alla "restorative justice".

Il focus continua, però, a rimanere rivolto nei confronti degli interessi delle vittime, a cui ora si fa riferimento comprendendo anche familiari, amici ed altre persone direttamente coinvolte dal reato commesso dal reo. In ultima analisi, in questo atto giuridico, si fa riferimento ad uno dei concetti cardine della "restorative justice", ovvero, si ribadisce che l'azione di un crimine commesso, non costituisce solamente un danno arrecato nei confronti della vittima o delle vittime coinvolte, ma anche un torto alla società intesa come comunità nella sua interezza.

La Direttiva dà modo e spazio discrezionale di ampliare quanto previsto da questa decisione.

È indubbio, comunque, che la normativa, stia contribuendo ad armonizzare gli istituti processuali degli stati membri appartenenti all'Unione europea.

Nella Direttiva 20/2012/UE si stabilisce, infatti, che la “giustizia Riparativa sia riconducibile a: “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.”.

2.4. Geografia delle concrete applicazioni dell'approccio alla “Restorative Justice”

L'approccio alla giustizia riparativa, come già ribadito, si sta gradualmente affermando in sempre più giurisdizioni penali di diversi paesi del mondo.

I paesi che fanno maggiormente affidamento a processi di “restorative justice”, implementando su larga scala i relativi programmi, sono principalmente: Nuova Zelanda, Irlanda del Nord, Belgio, Finlandia e Norvegia.

Tutti questi Stati hanno saputo implementare una robusta legislazione in merito all'opportunità, da parte dei giudici e delle varie procure, di deferire, laddove possibile, i casi che possono prestarsi all'approccio della giustizia riparativa.

Si è già fatto riferimento all'importanza di attuare programmi e processi di “restorative justice” nelle situazioni di criminalità giovanile, al fine di prevenire i fenomeni di recidive, ma anche e soprattutto per permettere una possibile tempestiva reintegrazione del giovane autore di reato, all'interno della società.

L'“Handbook on restorative justice programmes (2020)”, approfondisce la tematica dell'utilizzo della giustizia riparativa in raccordo ai casi di criminalità giovanile, e lo fa riportando alcuni concreti esempi di implementazione nel mondo, citando nella fattispecie modelli come quelli del Cile, del Regno Unito, del Messico e della Nuova Zelanda.

In Cile, ad esempio, nel 2016, il governo aveva deciso di promuovere una riforma del sistema di giustizia penale giovanile. All'interno di questa riforma, si era deciso di incorporare delle iniziative e delle componenti riconducibili agli approcci legati alla “restorative justice”.

“The reform intends to make restorative justice approaches part of Chilean criminal legislation. In so doing, it expects to have an impact on the culture of judicial professionals and society in general”.

Così cita l'“Handbook” a pagina 83, quando illustra il caso studio del Cile.

Ancora, a pagina 84, si delineano gli obiettivi di questa riforma, sostenendo che:

“In the long term, all these initiatives may contribute to carrying out a national legal and institutional reform that could change the way that young people involved in criminal offences are treated, and the way that victims of crime are heard and taken into account.

In addition, and no less important, these initiatives are expected to contribute to the generation of local and regional knowledge on good practices and the effectiveness of restorative justice in the Latin-American context”.

Per mezzo di questa riforma, il Cile ha così creato un precedente all'interno della storia del suo sistema di giustizia penale, e senz'altro questo cambiamento segnato dalla volontà di far riferimento agli approcci di “restorative justice”, avrà un impatto nella cultura giudiziaria del paese, e nella società in generale.

Dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda, l'approccio alla “restorative justice” è già più radicato, da parecchi decenni.

Si faccia riferimento all'atto legislativo “Children, Young Persons and Their Families Act” emanato nel 1989.

Questa legge è stata concepita con lo scopo di deferire ai programmi di giustizia riparativa i giovani autori di reato, che, altrimenti, sarebbero tenuti a trovarsi di fronte ai tribunali minorili.

All'interno di questi processi riparativi, previsti da suddetta legge, si tiene in considerazione, l'importanza del coinvolgimento delle forze dell'ordine, che possono giocare un ruolo fondamentale nel divergere i giovani delinquenti, verso percorsi di riabilitazione, per mezzo della già citata strategia delle “family group conferences”.

Il modello neo-Zelandese, oltre ad essere stato pionieristico ed innovativo, ha anche saputo istituzionalizzare sistematicamente l'approccio alla “restorative justice”, all'interno del suo sistema di giustizia penale.

Diversi paesi tra cui, Canada, Australia, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Lesotho, Regno Unito e Irlanda, hanno saputo prendere spunto dall'esempio della Nuova Zelanda.

Ad oggi, il sistema neo-zelandese è uno di quelli più noti ed utilizzati, perché prevede, per l'appunto, il coinvolgimento e l'addestramento diretto delle forze dell'ordine rispetto ai processi di "restorative justice". Anche il Regno Unito ha cercato di emulare il sistema vigente in Nuova Zelanda.

È stato comprovato come la partecipazione e corresponsabilizzazione della polizia riguardo ai processi di giustizia riparativa possa notevolmente produrre benefici, non solo alle vittime ed al reo, ma anche alle comunità nel suo insieme.

Infatti, le forme di "restorative justice" condotte dalle forze dell'ordine, note come "restorative policing", possono essere funzionali a rinsaldare i legami, spesso fragili e corrotti, tra la polizia e le comunità; nella fattispecie, laddove le comunità sono formate da gruppi minoritari della società.

Se si pensa a nazioni come l'Inghilterra o gli Stati Uniti, caratterizzati da una forte mescolanza etnica e religiosa, questo approccio della "restorative policing" è congeniale rispetto agli obiettivi di una auspicata e spesso necessaria riforma delle forze dell'ordine.

Nel 2020, attraverso l'eschabile ma esemplificativo caso dell'uccisione di George Floyd, abbiamo potuto constatare, come, specialmente negli Stati Uniti, la corruzione, l'odio razziale, il lassismo, e l'inettezza sovente presente nelle forze di polizia, abbia per ora, irrimediabilmente compromesso la loro credibilità ed il loro rapporto con le varie comunità.

La scarsa fiducia nei confronti delle forze dell'ordine costituisce una problematica non da poco, in quanto diviene più complesso pensare di concepire programmi di prevenzione alla criminalità e/o controllo del disordine sociale.

Ecco perché, anche in questi contesti, i programmi di "restorative justice" applicati con il coinvolgimento delle forze di polizia, possono rivelarsi essenziali ed utili.

Il Canada, rispetto alla Nuova Zelanda, ha similmente adottato una legislazione in materia di criminalità giovanile, che prevede, per l'appunto, la partecipazione diretta delle forze di polizia all'interno dei programmi di "restorative justice".

Per mezzo dello “Youth Criminal Justice Act”, infatti, si vorrebbe restaurare il ruolo originario delle forze dell’ordine, per cui la loro funzione dovrebbe tornare ad essere quella di mantenimento dell’ordine sociale.

Altre riforme che hanno preso punto da quella neo-zelandese, sono state quelle del Messico e della Georgia.

Entrambi i paesi nel 2016 hanno implementato delle nuove legislazioni concernenti il Codice penale giovanile.

Il Messico lo ha fatto attraverso la “Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”; in Georgia, si è adottato il “Juvenile Justice Code”, una riforma che prevede la possibilità di reindirizzare i giovani criminali a processi di “restorative justice”, concepiti come alternativa alla carcerazione.

La Norvegia, dagli anni '90 ha realizzato un sistema di servizio di mediazione penale a livello nazionale, atto a rendere lo strumento della mediazione accessibile ad ogni fase di un processo giudiziario. Grazie al “Municipal Mediation Service Act” del 1991, la Norvegia rende accessibili gli strumenti della “restorative justice” anche nei casi di condanne alla detenzione.

La geografia delle concrete applicazioni dei programmi di “restorative justice” è costellata da numerosi esempi nel mondo. Questi citati sono solo alcuni di quelli più esemplificativi e maggiormente noti, ma possiamo pensare di fare riferimento a modelli più vicini a casa, ovvero, per esempio, alla “restorative justice” nel panorama italiano.

2.5. Giustizia Riparativa nel panorama italiano e il progetto di “Ristretti Orizzonti”

In Italia i principi della “restorative justice” faticano ancora ad attecchire all’interno del nostro Codice penale. L’approccio della giustizia riparativa, infatti, è spesso lontano rispetto alle norme contenute nell’Ordinamento giudiziario.

Si fa fatica a concepire la vittima come il perno attorno alla quale deve ruotare il sistema di giustizia; dunque, nel nostro Paese, prassi assimilabili agli approcci riparativi sono ancora agli albori.

I casi in cui si contempla l'utilizzo dei processi di "restorative justice" riguardano, strettamente, per lo più gli ambiti del rito minorile o i processi difronte ad un Giudice di Pace.

A tal proposito, l'Art. 2 del D. lgs. 274/2000 ha istituito la competenza penale del Giudice di Pace, il quale può commisurare pene pecuniarie ma non detentive.

Sempre il medesimo articolo ha esplicitato come, attraverso il suo ruolo, il Giudice debba favorire in ogni contesto, ad ogni grado e stadio del procedimento, la conciliazione tra le parti coinvolte in un procedimento penale, ovvero: vittima e autore dell'offesa.

Al Giudice di Pace spetta anche l'arbitrio e la discrezionalità di decretare se l'imputato autore dell'offesa meriti di vedersi dichiarato estinto il reato, e questo può avvenire solo se il reo si è dimostrato capace di aver provveduto alla riparazione del danno, e se la vittima si dimostra incline e favorevole.

Attraverso questo decreto legislativo possiamo avere testimonianza di una primordiale forma di compenetrazione rispetto all'approccio della "Restorative Justice".

È possibile, infatti, assimilare il ruolo del Giudice di Pace, a quello di un mediatore che si occupa di facilitare il dialogo e la comprensione tra i due attori.

Il dibattito però rimane aperto, e di recente, grazie alla "Riforma Cartabia" è stata approvata la cosiddetta "disciplina organica" della giustizia riparativa.

Il paradigma della "restorative justice" in Italia, non si sostituisce alla forma convenzionale e tradizionale di Giustizia, ma diviene complementare rispetto all'obiettivo di ristabilire l'ordine sociale e rinsanire i rapporti tra la vittima, l'autore di reato e lo Stato.

Grazie alla suddetta legge delega 27 settembre 2021 n. 134, l'Italia sta gradualmente recependo quanto viene indicato nelle fonti internazionali, in particolar modo: la Risoluzione ONU 12/2002, la Direttiva vittime UE 29/2012 e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018.

Un altro aspetto importante della "Riforma Cartabia" è il punto sul reinserimento sociale delle persone detenute nelle carceri.

Al Forum internazionale della giustizia riparativa tenutosi al Conservatorio di Sassari il 23 giugno 2022, la Ministra Marta Cartabia ha affermato quanto segue:

“La repressione dei reati con il carcere è giusta, ma la giustizia riparativa è un cambio culturale, offre un passo in più che è quello di ricucire, ripristinare i rapporti che sono stati lesi”.

La questione del reinserimento e della riabilitazione sociale degli autori di reato e dei carcerati, è uno dei temi cardine che abbraccia il tema della “restorative justice”. Al fine di avviare, in una persona delinquente, un percorso di introspezione, rielaborazione e presa di coscienza rispetto alle proprie azioni, è necessario che questa, ricevi i giusti stimoli, ed abbia una qualche forma di aspettativa per il futuro. È importante che le carceri assolvano al loro dovere di rieducazione e reinserimento sociale della persona detenuta, in quanto, è proprio questo aspetto che dovrebbe qualificare la nostra “civiltà”.

È sbagliato ed immorale considerare le carceri come strumento di deterrenza o allontanamento delle persone che non riteniamo degne di stare in società.

Le carceri devono servire come luoghi e palestre di rieducazione civica, di riscoperta introspettiva e di miglioramento di sé stessi.

Nonostante in Italia non siamo stati ancora in grado di esplorare ed espletare tutte le potenzialità dell’approccio alla “restorative justice”, in alcuni contesti, la sensibilità riguardo questo tema non manca.

Uno tra gli esempi più illustrativi e lungimiranti che possiamo vantare nel panorama italiano, è quello del progetto di “Ristretti Orizzonti”.

“Ristretti Orizzonti” è un’associazione operativa all’interno dell’Istituto carcerario Due Palazzi di Padova, che ha creato una redazione giornalistica composta perlopiù dagli stessi detenuti, i quali redigono bimestralmente l’omonima rivista.

Il carcere non deve essere un luogo di punizione, ma piuttosto deve rappresentare un’occasione di recupero.

È questo il pensiero che ha spinto la fondatrice giornalista e coordinatrice di redazione Ornella Favero, a creare e concepire pionieristicamente nel 1998, la Rivista, ed il Progetto.

“Ristretti Orizzonti” diffonde cultura ed informazione riguardo la situazione carceraria ed i diritti del detenuto in Italia e nel mondo, ma lo scopo per cui nasce, era quello di creare all’interno dell’istituto penitenziario di Padova, una finestra di

opportunità per il reinserimento e la rieducazione dei detenuti attraverso la scrittura di redazione ed il confronto.

Inoltre, il fine vuole essere quello di aprire una porta alla partecipazione attiva nella vita sociale, e si dà loro modo, attraverso la rivista di avere uno sguardo più ampio sul mondo, allargando loro “orizzonti” e le loro prospettive.

Inserito all’interno di un contesto come quello italiano, il progetto di “Ristretti Orizzonti” rappresenta un unicum rivoluzionario nel suo genere.

La rivista è edita dall’associazione “Granello di Senape” che si occupa prevalentemente di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche concernenti le situazioni nelle carceri.

Ad oggi la strada per un dibattito serio ed onesto sul tema della “restorative justice”, sui diritti dei detenuti e sulle situazioni delle carceri è ancora lunga ed impervia. Sono questioni, queste, che non riscontrano particolare trasporto nell’interesse generale collettivo. Un’opera di educazione e formazione è dunque, altresì necessaria all’interno della nostra società, affinché si promuova una visione costruttiva attorno alle pratiche di giustizia riparativa.

2.6. Sguardo pratico: approccio alla Giustizia Riparativa nelle situazioni post-conflitto.

I Processi ed i programmi di giustizia riparativa trovano impiego in una moltitudine di casistiche, ma, la sua arena d’azione forse più sottovalutata è quella della sua possibile implementazione nei casi e nelle situazioni transizionali legate al post-conflitto.

Mediazione e riconciliazione sono sostantivi appartenenti al lessico dell’approccio alla “restorative justice”, ma, si può pensare di raccordarli e designarli anche a contesti che siano attinenti a circostanze e frangenti di conflittualità generalizzata. Parliamo in questi termini di quella che viene concepita come “giustizia di transizione” o “transitional Justice”.

Le Nazioni Unite hanno definito la “transitional justice” come:

“The full range of processes and mechanisms associated with a society’s attempt to come to terms with a legacy of large-scale past abuses, in order to ensure accountability, serve justice and achieve reconciliation.”¹

La “transitional justice”, così come l’approccio alla “restorative justice”, ruota, in prima istanza, attorno al perno dell’importanza di riconoscere la dignità ed il torto subito dalle vittime.

In un contesto di grave ed esacerbato conflitto, le prime vittime sono spesso le persone civili.

Immediatamente dopo una situazione di conflitto radicale, a cui hanno fatto seguito gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, è indispensabile predisporre il terreno per far sì che quanto accaduto venga metabolizzato e compreso.

È necessario ristabilire e promuovere il senso di fiducia tra le persone e le Istituzioni, rinsaldare i legami sociali e, soprattutto, irrobustire l’aspetto della promozione e della tutela dei diritti umani.

Per mezzo della “transitional justice”, all’interno di un Paese che è stato attraversato da una guerra, da un conflitto civile interetnico e/o religioso molto acceso, da una dittatura sanguinaria, o dalla mancanza della presenza di uno “stato di diritto”, si vorrebbe favorire la riconciliazione.

Le pratiche di riconciliazione devono costituire una tappa importante, che sia funzionale alla fase del post-conflitto caratterizzata dallo stadio costituente o ricostituente.

Il concetto di “giustizia di transizione” implica, infatti, che vi sia una meta da raggiungere, ovvero, un obiettivo a cui tendere. È importante considerare però, che non sia sempre necessariamente semplice definire il traguardo a cui si vorrebbe aspirare. Lo scopo di un processo di “giustizia di transizione” varia a seconda della circostanza e dello scenario a cui si fa riferimento.

¹ The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies: Report of the Secretary General, (S/2004/616), para. 8.

Gli attuali contesti di maggior praticabilità dell'approccio alla "transitional justice" sono: Colombia, El Salvador, Gambia, Guatemala, Iraq, Libano, Liberia, Mali, Messico, Nepal, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Sri Lanka, Siria; Tunisia e Kosovo.²

In questi diversi paesi, geograficamente lontani fra loro, caratterizzati da proprie particolarità e storie differenti, è chiaro che vadano implementati modelli di "transitional justice" specificatamente studiati per i vari contesti.

Generalmente, però, durante la fase di passaggio dalla fine di un conflitto alla auspicata realizzazione di condizioni pacifiche di convivenza, è necessario riflettere su strategie di riparazione che contemplino, tra le altre cose, anche la mediazione. La mediazione si rivela uno strumento necessario per assicurare e gestire una tregua, o meglio ancora, una pace che possa essere duratura.

Solo sulla pacificazione si può sperare di gettare le basi per il futuro.

Uno degli esempi di "transitional justice" più compiuti ed illustrativi, a cui ancora oggi possiamo fare riferimento, è quello della "Truth and Reconciliation Commission" Sudafricana, nota con l'abbreviativo "TRC".

La "Truth and Reconciliation Commission", è stata una commissione istituita dal Sud Africa nel 1995, grazie all'emanazione della legge denominata "Promotion of National Unity and Reconciliation Act".

Il tribunale straordinario istituito dalla Commissione è nato con lo scopo di investigare ed acclarare fatti gravi di violazione dei diritti umani durante il regime dell'apartheid.

Il modello sudafricano costituisce un'esperienza unica nel suo genere, in quanto la Commissione si era preposta lo scopo di traghettare il Paese dal segregazionismo verso una reale forma di Democrazia, e per far ciò era necessario riconciliare vittime e carnefici, oppressi ed oppressori.

² United Nations OHCHR (2023). Transitional Justice and Human Rights. UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER (<https://www.ohchr.org/en/transitional-justice#:~:text=Transitional%20justice%20aims%20to%20provide,the%20prevention%20of%20new%20violations.>).

Il lavoro di dialogo, mediazione e conciliazione non è stato semplice, a tratti anche controverso, (come nel caso dell'elargizione delle amnistie), ma l'esempio del Sudafrica assurge tutt'ora come modello per i processi di pacificazione sociale, in quanto rappresenta un'esemplificativa applicazione del concetto e dei processi di "restorative justice" a cui si fa riferimento negli strumenti internazionali.

Seppur in perenne antitesi e antinomia, oppressi ed oppressori, persone nere e persone bianche, si ritrovarono nella situazione di dover dialogare.

Un dialogo conciliante, mediato ed incentrato sull'ascolto e la mutua comprensione di tutte le parti.

Alle vittime, le persone oppresse, si diede modo di esprimersi liberamente e di esternare le proprie esperienze ed il proprio dolore.

Ad alcuni degli autori di reato, giudicati colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani, si diede l'opportunità di redimersi rispetto alle azioni passate.

Anche in questo caso l'influsso della giustizia riparativa è palese.

È evidente che non esista un chiaro limite alle enormi potenzialità applicative della "restorative justice".

Capitolo III: Numeri e statistiche a fondamento delle pratiche di “Restorative Justice”

3.1. Valutazione dell'efficienza dei programmi di Giustizia Riparativa: l'esempio del Regno Unito e l'implementazione delle “restorative group conferences”

I programmi di giustizia riparativa, come già ribadito, costituiscono uno strumento utile e prezioso nella gestione di molte categorie di crimine e nella prevenzione dei conflitti in situazioni di disagio sociale.

La giustizia riparativa non costituisce una panacea a tutti i mali ed i difetti dei sistemi di giustizia penale tradizionali, ma sicuramente garantisce un approccio diverso ed innovativo di concepire la giurisprudenza penale, attraverso l'utilizzo e l'implementazione di nuove metodologie.

Rispetto alla giustizia penale tradizionale, nell'approccio alla “restorative justice”, cambiano le questioni e le tematiche attorno cui è necessario prestare attenzione, così come illustra la tabella della “Figura 1.” riportata di seguito.

Criminal Justice	Restorative Justice
• Crime is a violation of the law and the state.	• Crime is a violation of people and relationships.
• Violations create guilt.	• Violations create obligations.
• Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain (punishment).	• Justice involves victims, offenders, and community members in an effort to put things right.
• Central focus: <i>Offenders getting what they deserve.</i>	• Central focus: <i>Victim needs and offender responsibility for repairing harm.</i>

Figure 1. Tabella comparativa delle principali differenze tra giustizia penale e giustizia riparativa. Howard Zehr.

Nel Regno Unito, ormai da circa la metà degli anni '80, i programmi e relativi processi di “restorative justice”, trovano impiego in una moltitudine di settori della società, e non solo necessariamente all'interno del sistema di Giustizia penale. L'approccio della giustizia riparativa nel Regno Unito è diventato negli anni sempre più pervasivo, forse proprio perché la Nazione ha saputo implementare al meglio tutti gli aspetti dei processi di giustizia riparativa che hanno avuto successo in altri paesi come il Canada, l'Australia o la Nuova Zelanda.

Numerose sono le organizzazioni ed i progetti aditi a promuovere e fornire servizi di “restorative justice”. Molte di queste organizzazioni, che siano esse pubbliche o private, si occupano del recupero dei giovani da ambienti e circostanze di disagio e delinquenza.

Nello specifico, spesso, sono le forze dell’ordine ad implementare maggiormente i programmi di azioni riparativa, in quanto nelle loro mani, gli approcci alla “restorative justice” possono beneficiare di maggiori possibilità di successo, specialmente nell’arginare, appunto, il fenomeno della delinquenza giovanile.

Nel Regno Unito il primo dipartimento di polizia che ha avuto il merito di introdurre per la prima volta nel 1996 questo genere di programmi è stato il “Thames Valley Police”, che ha saputo implementare al meglio le pratiche delle “family group conferences” o in generale delle “restorative conferences”.

Ad oggi, le “family group conferences” costituiscono nel Regno Unito, (così come anche in altri paesi del resto del mondo), uno dei modelli di applicazione dei processi di “restorative programmes”, di più pratica realizzazione e successo.

La sua efficacia è trasversale ed abbraccia la possibilità di farne ricorso nelle situazioni più disparate che coinvolgono minori in situazioni di forte disagio sociale o rischio generale.




Figure 2. Circostanze per le quali vengono implementate le "family group conferences" nel Regno Unito. "A UK-wide survey of family group conference provision". P.18. December 2022

Come è possibile constatare dal grafico prodotto e ripreso da una recente indagine statistica condotta nel 2022 da alcuni ricercatori della Cardiff University e dal titolo “A UK-wide survey of family group conferences provision”, le circostanze per cui questo tipo di processo viene impiegato sono disparate.

All’interno del grafico, tra le tante situazioni che prevedono l’utilizzo delle “family group conferences” possiamo visualizzare i casi di abusi domestici, o di comportamenti negligenti (“child neglect”) perpetrati dalle famiglie di appartenenza nei confronti di bambini e ragazzi, che se abbandonati a loro stessi possono finire con l’intraprendere strade di criminalità e delinquenza.

Il deferimento di questi casi agli assistenti sociali, o alle autorità locali competenti, avviene solitamente grazie alle segnalazioni delle forze dell’ordine che, come già sostenuto, possono giocare un ruolo attivo fondamentale nel garantire il buon funzionamento dei processi di “restorative justice”.

È plausibile constatare come, in generale, secondo i dati statistici riportati nel sito del Ministero della Giustizia britannico, in anni recenti si stia assistendo ad una maggiore progressione della messa appunto di programmi di “restorative group conferences” e, nello specifico di “community resolutions”.

Le “community resolutions”, nella fattispecie, rappresentano un metodo alternativo per far fronte a reati minori, senza congestionare ulteriormente il sistema della giustizia.

Come possiamo osservare nel grafico di seguito, ripreso dal sito di statistica nazionale del Regno Unito, il ricorso a disposizioni extra-giudiziarie (“Out of court Disposal”), come le “community resolution”, di cui si avvalgono le forze dell’ordine, sta incrementando in alcune nazioni costitutive del Regno unito, nello specifico in Inghilterra e Galles.

Nella successione degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 si può assistere ad una netta ascesa di questa pratica riparativa.




Figure 3. Out of court disposal, year ending June 2018 to year ending June 2022, England and Wales. National statistics. Criminal Justice Statistics quarterly.³

Dati alla mano, il Regno Unito costituisce uno dei solidi esempi plausibili a cui poter far riferimento quando si tratta di voler implementare efficacemente pratiche di giustizia riparativa come le “restorative group conferences”, le quali comprendono le “family group conferences” o altre forme di “community resolutions”.

Benché queste pratiche siano originarie della Nuova Zelanda, la particolarità del Regno Unito, risiede nel fatto che questo Paese si sia dimostrato in grado di affinarne le tecniche e renderle disponibili su larga scala, specialmente per farne ricorso con la volontà di arginare fenomeni di delinquenza giovanile.

³ National statistics. Criminal Justice Statistics quarterly: June 2022 (<https://www.gov.uk/government/statistics/criminal-justice-system-statistics-quarterly-june-2022/criminal-justice-statistics-quarterly-june-2022-html#fn:6>). Updated 22 December 2022.

3.2. “Restorative Justice” e arginamento del fenomeno delle recidive: i dati della Nuova Zelanda

L’incidenza del fenomeno delle recidive può essere contenuta se si supportano e implementano programmi di giustizia riparativa. Inoltre, come del resto già asserito, i processi di “restorative justice” possono essere funzionali al recupero ed al reinserimento sociale degli “autori di reato”.

La Nuova Zelanda ha condotto degli studi su larga scala per documentare ed appurare gli effetti dei processi delle pratiche riparative nell’arginare il fenomeno delle recidive.

Tra il 2008 ed il 2009 il Governo neozelandese, tramite il Ministero della Giustizia, ha commissionato un’indagine statistica per monitorare e determinare l’impatto degli approcci alla “restorative justice” sugli autori di reato, nello specifico nei casi di mediazione tra vittima e reo, ovvero nei programmi di “victim-offender mediation”.

Le pratiche di “victim-offender mediation”, in Nuova Zelanda, sono principalmente sovvenzionate ed elargite per tramite del Ministero della Giustizia.

Lo studio condotto nel 2009 ha permesso di mettere in luce ed evidenziare concretamente, come il tasso di recidiva criminale di una persona che ha commesso atti di delinquenza, potesse diminuire fino al 20%, rispetto ad autori di reato che non avevano avuto la possibilità di partecipare a programmi di “restorative justice”. Ovviamente nello studio si tengono in considerazione diversi fattori, come: sesso, età, etnia e tipologie dei crimini commessi dall’autore di reato, tutti aspetti che hanno una rivelante influenza sui dati analizzati.

Alcuni dei risultati esaminati da questo studio comparativo hanno saputo dimostrare i numeri reali dell’efficacia delle “victim-offender conferences”.

La Figura 4. della tabella riportata di seguito, mostra le statistiche dei tassi di recidiva analizzati all’interno delle coorti del 2009 che erano stata prese in esame.

Offender group	Number reoffending	Number of offenders	Reoffending rates (%)		
			Actual	Expected	Risk-adjusted
Conferenced	112	468	23.9	30.5	33.2
Matched comparison	419	1,388	30.2	30.9	41.3
Non-conferenced	143	338	42.3	40.2	44.5
Other eligible	3,714	8,175	45.4	45.0	42.7
Total	4,388	10,369	42.3	42.3	42.3
% Difference (Conferenced/ Matched comparison)			-21	-1.1	-20

4

Figure 4. Tabella raffigurante gli effettivi casi di recidiva, i casi ipoteticamente previsti, ed i casi per i quali sono state condotte delle valutazioni di rischio. I dati si riferiscono ad un arco temporale di 12 mesi e riguardano la coorte presa in esame nel 2009.

Risulta evidente la disparità della recidiva tra gli autori di reato che hanno avuto la possibilità di partecipare ai programmi di “victim-offender conferences” e tra coloro che invece non vi hanno partecipato.




Figure 4.1. "Risk-adjusted reoffending rates (percent), within 12 months, by offender group: 2009 cohort".

Nonostante l’evidenza dei dati mostri come l’approccio alla “restorative justice” possa contribuire a diminuire i fenomeni di recrudescenza di attività criminale, il tasso di recidiva, in un paese come la Nuova Zelanda, è ancora abbastanza alto, con percentuali di ricondanna che si aggirano intorno al 56.5%.

La Nuova Zelanda ha un problema anche per quanto concerne il tasso di reclusione, che rimane uno fra i più alti tra i paesi OCSE.

⁴ Entrambe le tabelle riportate, sono contenute all’interno del documento di analisi e ricerca redatto dal ministero della Giustizia Neozelandese. Ministry of Justice, Tabu o te Tere. “Reoffending Analysis for Restorative Justice Cases: 2008 and 2009”. New Zealand. First published in June 2011.

Il Paese, infatti, detiene in regime carcerario 170 persone ogni 100.000 neozelandesi, rispetto alla media dei paesi OCSE che si aggira attorno a 147 detenuti.

Ciò per ribadire come gli approcci alla “restorative justice” non costituiscano necessariamente un rimedio imprescindibile alle sfide moderne poste dai tradizionali sistemi di giustizia.

È altrettanto importante, però, che questi dati citati in merito all’abbassamento dei tassi di recidiva, non vengano ignorati, specialmente se, come si è dimostrato, gli approcci alle prassi riparative possono costituire una alternativa plausibile per circoscrivere questo fenomeno.

Anche lo stesso “Handbook on Restorative Justice Programmes”, pone enfasi su questa questione, elencandola tra gli obiettivi principali della Giustizia riparativa. A pagina 8, la seconda edizione del Manuale recita quanto segue:

“The harm caused by offenders is a central preoccupation of the restorative justice process, but so are offenders’ future behaviours. [...] The insistence that offenders understand and accept responsibility for the consequences of their actions is clearly meant to affect offenders’ future behaviour. The offender’s family and supportive others, the community and statutory agencies have a role to play in this process.”

Comunque sia, anche nel caso-studio condotto in Nuova Zelanda si è giunti alla conclusione che l’utilizzo degli approcci alla “restorative justice” abbia una sua validità non solo nel determinare una riduzione dei casi di recidiva, ma anche un conseguente risparmio dal punto di vista economico per il settore della Giustizia, che non dovrebbe nuovamente sostenere i costi di un nuovo procedimento penale, o della detenzione della persona colpevole di un reato.

3.3. Dati che avvalorano i benefici della “Restorative Justice” per le vittime di reato: una meta-analisi dal Canada.

Lo scopo principale e generale dei programmi di giustizia riparativa è quello di garantire il massimo livello di soddisfazione possibile alla vittima che decide volontariamente di partecipare ai processi.

Il livello di “satisfaction” della vittima costituisce molto spesso il metro di misura con cui valutare l’efficacia dei programmi di “restorative justice”.

Per esempio, è plausibile ritenere che dei processi di “restorative justice” abbiano avuto successo quando la vittima o le vittime coinvolte ritengano che i loro punti di vista ed i loro sentimenti siano stati ascoltati, presi in considerazione e rispettati.

È chiaro, dunque, come la “restorative justice” possa costituire un beneficio enorme per il benessere e la salute mentale delle vittime, perché i programmi ed i relativi processi possono contribuire a promuovere un senso di riconciliazione e “closure”, nelle persone, che a loro malgrado, sono state affette dalle azioni criminali di un autore di reato.

In Canada, per avvalorare l’ipotesi dei benefici della giustizia riparativa per le vittime di reato, nel decennio tra 1990 ed il 2000, sono state condotte delle meta-analisi di comparazione e raccolta di dati statistici. Vi sono delle critiche concernenti le limitazioni di questa tipologia di indagine, e opinioni contrastanti che riguardano le tecniche utilizzate; tuttavia, sono stati valutati dei gruppi di controllo e sono state raccolte sufficienti informazioni statistiche per rendere plausibili i risultati ottenuti.

Il documento che ne è stato redatto si intitola: “The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis”.

RESEARCH ARTICLE INFORMATION
Year of the study
Author(s) of the study
Type of publication
Country in which research was conducted
PROGRAM CHARACTERISTICS
Restorative justice model
Entry point in the criminal justice system
Training, selection criteria, experience and educational background of the mediator
Eligibility criteria for offender participation
Existence of training manuals or procedural guidelines
PARTICIPANT CHARACTERISTICS
Criminal history of offenders
Offence types
Age, gender and ethnicity of offenders
Victim/offender relationship
OUTCOME MEASURES
Victim satisfaction rates
Offender satisfaction rates
Restitution compliance rates
Recidivism rates
METHODOLOGICAL CHARACTERISTICS
Sample size
Random assignment to control and treatment groups
Length of follow-up for recidivism
Characteristics of control/comparison group
Use of an independent evaluator

Figure 6. Variabili primarie nelle meta-analisi. "Table 1. Primary Variables in Meta-Analysis", p. 6. *The effectiveness of restorative justice practices: a meta-analysis. 2001. Department of Justice Canada.*

Gli studi che sono stato condotti per giungere ai risultati menzionati hanno tutti fatto riferimento alle variabili qui elencate in Tabella.

Tra le altre cose si è fatto riferimento a: modelli di implementazione di "restorative justice"; caratteristiche dei partecipanti ai processi, (la loro età, etnia, il loro genere); tipologia di reati che sono stati commessi e per i quali le vittime sono state sottoposte.

Una meta-analisi presuppone che i dati raccolti siano messi a confronto, e che dalla comparazione emergano risultati plausibili degni di menzione. Tra gli "outcomes" emersi, si sono analizzati anche i tassi di soddisfazione delle vittime di reato che hanno accettato di essere coinvolte in processi di azione riparativa. In questi studi incrociati, sono stati analizzati 35 singoli programmi di "restorative justice".

Tra i modelli di "restorative justice" contemplati vi erano: otto programmi di "Conferencing" e ventisette programmi di "Victim-offender mediation".

È stato constatato che per le vittime la "satisfaction" maggiore derivava dai programmi di "restorative justice" che prevedano la mediazione tra l'autore di reato e la vittima stessa.

Una parte del testo dello studio riporta a pagina 10 quanto segue:

"[...] VOM models tended to display higher victim satisfaction rates than conferencing models when compared to the non-restorative approaches [...]."

In linea generale, quanto si sostiene in questo studio è che:

*"[...] In other words, participation in a restorative justice program resulted in higher victim satisfaction ratings when compared to a comparison group [...]"*⁵

In linea di massima, in Canada, così come in altre parti del mondo, le applicazioni alla giustizia riparativa sono funzionali allo scopo proprio di garantire alla vittima la possibilità di rimpossessarsi del proprio senso di dignità, di sicurezza e di controllo. È acclarato come i programmi di "restorative justice" possano avere dei benefici impattanti per la salute mentale delle vittime di reato, che, purtroppo, nei processi di giustizia tradizionale, tendono ad assumere un ruolo ancillare.

All'interno dei nostri canonici modelli di Giustizia, le vittime non hanno la possibilità di determinare gli "outcomes" dei processi, né tantomeno si garantisce loro la giusta assistenza perché possano riacquistare la sicurezza necessaria al fine di rielaborare il loro trauma.

Sta proprio in questi aspetti di cura ed attenzione degli interessi della vittima di reato, che risiede la grande differenza d'impatto dei programmi di giustizia riparativa.

Questi sono gli elementi in grado di determinare un reale soddisfacimento della vittima. Le scuse ed il pentimento sentito di un autore di reato, possono rivelarsi più impattanti ed importanti rispetto ad un "mero" risarcimento materiale.

Il confronto ed il dialogo costituiscono una frontiera di possibilità che essendo contemplata all'interno dei processi di "restorative justice" dovrebbe poter favorire una loro sempre più maggiore implementazione.

In conclusione, lo studio di meta-analisi citato, evidenzia il dato per cui non solo i tassi di soddisfacimento delle vittime che partecipano ai programmi di azione riparativa sono abbastanza elevati, ma anche i tassi di soddisfacimento degli autori di reato, e questo comporta, di conseguenza, una decrescita dei tassi di recidiva.

I processi di "restorative justice", se applicati correttamente, possono favorire outcomes che determinano il così detto "win-win" per tutti: per gli attori coinvolti, per il sistema della Giustizia e per la società in generale.

⁵ Latimer, Jeff, Danielle Muise, and Craig Dowden. "The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis." (2001). p.9

3.4. Cost-effectiveness della “Restorative Justice”

Al fine di implementare programmi di giustizia riparativa, bisogna tenere in considerazione un aspetto basilare che sino ad ora non è ancora stato affrontato in questa tesi, ovvero la valutazione dei costi.

I programmi di “restorative justice” possono comportare dei costi non indifferenti se concretizzati su vasta scala, ma con un’ottica di visione a lungo termine, è possibile economizzare col fine di ottenere un “ritorno d’investimento”.

Questo aspetto di costi, di investimenti e di “budgeting”, è affrontato anche all’interno dell’“Handbook on restorative justice programmes, (2020)”, nel quale appunto si fa riferimento all’importanza di trovare soluzioni efficaci per il finanziamento di questi programmi che spesso si reggono per mano dei fondi di organizzazioni private.

Non è possibile pensare di addossare integralmente i costi dei processi di giustizia riparativa a dei privati, perché la materia della Giustizia non può essere appaltata ad una gestione che esuli interamente dall’apparato pubblico-statale, e non si può pensare di permettere che la Giustizia di per sé possa essere privatizzata.

È già stata affrontata in questa Tesi, la questione di come spesso, i processi di “restorative justice” siano utilizzati, in special modo, per divergere i giovani da una strada di criminalità e delinquenza.

I giovani sono una risorsa fondamentale per il futuro, e costituiscono un capitale sociale che merita investimento e tutela.

Investire in programmi di “restorative justice” che permettano di allontanare i giovani criminali da un percorso di delinquenza, significa non solo investire nel loro futuro, ma anche economizzare rispetto ai futuri costi di eventuali processi giudiziari e plausibili detenzioni carcerarie.

Ecco perché è di fondamentale importanza che si incoraggino gli Stati verso la direzione di una sempre più progressiva implementazione dei programmi di giustizia riparativa.

Bisogna solo trovare il modo di rendere evidente il vantaggio non solo “umano”, ma anche economico di questo paradigma.

All'interno del sopracitato Manuale, su cui appunto questa Tesi si basa, a pagina 9, nel sotto capitolo intitolato "Benefits of restorative justice", si recita quanto di seguito:

"Restorative programmes have the potential to reduce criminal justice costs and court processing time and improve service delivery."

Prendiamo ad esempio l'Australia, Nazione in cui i processi di "restorative justice" sono abbastanza radicati. In alcune regioni dell'Australia, i programmi di giustizia riparativa sono molto spesso utilizzati in alternativa ai tradizionali modelli di Giustizia, anche perché risulta evidente che, tali processi comportino, nel lungo periodo, un importante risparmio economico per lo Stato.

È in realtà difficile quantificare dei costi monetari, poiché sono tante le variabili da prendere in considerazione.

Se analizzano, però, l'impatto dei processi di azione riparativa sul fenomeno delle recidive degli autori di reato, sull'abbattimento dei costi delle procedure giudiziarie, e sul risparmio che è possibile prevedere se si concepiscono vie alternative alla detenzione, è possibile intuire come il paradigma della "restorative justice", abbia associato ai costi, anche dei propri benefici. Ecco cosa si intende quando si parla di "cost-effectiveness".

Nel Regno Unito sono state condotte delle ricerche riguardanti nello specifico la quantificazione monetaria del risparmio dato dall'implementazione degli approcci della "restorative justice", e nella fattispecie, si è voluto quantificare il risparmio nel corso di una vita, dovuto all'investimento di divergere criminali in età giovanile (18-24 anni), da pene detentive a processi di azione riparativa come le già menzionate "conferences".

L'immagine della Tabella figura 7. riportata di seguito, rappresenta gli effettivi costi e benefici delle "restorative justice conferences", quantificati in termini monetari di Sterline (£).

Costi e benefici dell'approccio riparativo della "Conferencing".

Cumulative net benefit per annual offender cohort	£275 million
Annual cohort size	38,980
Comparator	community sentence
Net benefit per offender	£7,040
Total RJ conferencing scheme costs per cohort offender	£725
Made up of:	
Triage costs per cohort offender	£205
Conferencing costs per cohort offender	£645
Avoided court costs per offender	£125
Sentence cost saving (RJ compared to Community Order)	£570
Cost saving associated with reoffending during and after comparator	£7,195
Break even	1 st year

Figure 7. “Costi e benefici dell'approccio riparativo della "Conferencing". “Economic analysis of interventions for young adult offenders”. Matrix Evidence, Barrow Cadbury Trust. 24 November 2009.

In termini economici, i benefici di questo specifico approccio studiato per gli autori di reato, può comportare per l'intera collettività di cittadini, un risparmio complessivo di ben 275 milioni di Sterline, come evidenziato nella voce “cumulative net benefit per annual offender cohort”.

“[...] the likely cost saving to society would be almost £275 million over the lifetime of those offenders (£7,040 per offender). During the course of two parliaments (10 years), implementation of such a scheme would be likely to lead to a total net benefit to society during this period of over £1 billion [...]”.⁶




Figure 7.1. “Discounted annual societal cost savings associated with diversion from community sentence to pre-charge RJ conferencing following Police triage (£, 2008).”. “Economic analysis of interventions for young adult offenders”. Matrix Evidence, Barrow Cadbury Trust. 24 November 2009.

⁶ “Economic analysis of interventions for young adult offenders”. Pag 18. Matrix Evidence, Barrow Cadbury Trust. 24 November 2009

La figura 7.1 mostra il risparmio che è possibile trarre di anno in anno se si divergono i giovani autori di reato verso le suddette pratiche di “Conferencing”. È chiaro dunque come, la “restorative justice” possa permettere di diminuire i costi della Giustizia nel lungo termine.

Dovrebbe essere auspicabile che il risparmio ottenuto a beneficio della società e delle casse dello Stato, fosse reinvestito in programmi che promuovano l’inclusione, la cultura e l’istruzione; il tutto, in un’ottica di prevenzione alla criminalità e lotta al disagio sociale che spesso è proprio la causa alla base dei fenomeni di delinquenza.

Conclusioni

Giunti alla fine di questo elaborato, le conclusioni possibili da trarre sono molteplici. Si è già menzionato il fatto che non esista una definizione univoca di cosa sia propriamente la “restorative justice”, ma che si possa unilateralmente convenire che la caratteristica principale di questo paradigma risieda nel fatto di dare centralità ad una visione “umano-centrica” della Giustizia.

Grazie agli approcci della “restorative justice”, si riconosce la necessità di dover andare oltre al binomio “vittima – autore di reato”, in quanto i fenomeni di criminalità riguardano e devono riguardare tutta la comunità, intesa come società.

Un reato, un atto di criminalità va ad intaccare le infrastrutture di solidarietà sociale delle relazioni umane, ed è di fondamentale importanza che ogni qualvolta questo accada, si tenti di porre rimedio attraverso degli approcci che riconoscano il valore della dignità umana di tutte le persone direttamente o indirettamente coinvolte. Proprio in questo aspetto risiede la peculiarità di un paradigma come quello della “restorative justice”.

Possiamo dunque ritenere, che questo modello costituisca una via alternativa agli esempi classici e tradizionali di giustizia etnocentrica/occidentale.

Come è già stato analizzato all’interno di questa tesi, il ventaglio degli approcci alla giustizia riparativa è incredibilmente ampio e variopinto.

Vi sono Paesi in cui questo approccio è maggiormente radicato e se ne fa ampio utilizzo; altri, invece, in cui questo paradigma risulta essere semiconosciuto e molto lontano rispetto ad una eventuale volontà di concretizzazione e implementazione dei suoi processi.

Si potrebbe notare che questa biforcazione abbia un senso se si fa ricorso alla differenza che intercorre tra i regimi di “Common-law” e “Civil-law”.

La cultura giudiziaria di un dato Paese, influenza inevitabilmente l’idea che si ha della giustizia riparativa, e conseguentemente i dibattiti che ne possono scaturire, prendono pieghe differenti.

Nel nostro Paese, ad esempio, gli approcci assimilabili alla “restorative justice”, sono ancora agli albori, e la materia giace tuttora lontana rispetto al dibattito pubblico.

Al contrario, all'interno di questo elaborato, si è analizzato e constatato come in altre Nazioni, tipicamente sorrette da regimi di "common law", e quindi caratterizzate da una diversa cultura giudiziaria, gli approcci riparativi siano maggiormente radicati.

L' "Handbook on Restorative Justice Programmes, Second Edition (2020)", Manuale da cui questa tesi prende spunto e ispirazione, fa parte di una serie di prontuari sulla giustizia criminale, ed è stato redatto dall' "UNODC", (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine), proprio con lo scopo di aggregare tutta la conoscenza possibile riguardante le materie e le questioni concernenti i programmi di giustizia riparativa, di cui, sino ad ora, si è trattato.

Viste le raccomandazioni e le norme internazionali ed europee in materia di progressiva implementazione dei programmi di "restorative justice" all'interno delle varie giurisdizioni nazionali, L'"Handbook" nasce proprio con la volontà di fornire ai Paesi, il supporto e gli strumenti necessari per una corretta realizzazione dei processi di azione riparativa, con la finalità di standardizzare e rendere più omogenee le prassi in merito a suddetta materia.

Certamente, come già ribadito, non si può concepire la "restorative justice" come panacea a tutti i mali e a tutte le storture dei modelli di giustizia canonici, né si può pensare di imporre un unico ideal-tipo di Giustizia "giusta".

Con la diffusione delle forme applicative della giustizia riparativa, sono nate contestualmente anche delle critiche riguardanti, per esempio, il fatto che gli Stati potrebbero decidere di avvalersi dei programmi di azione riparativa al fine di appaltare la gestione della Giustizia a organizzazioni non governative, di fatto privatizzandola.

Non è così, in quanto la materia della Giustizia non può completamente esulare dal controllo pubblico-statale. Inoltre, spesso, le organizzazioni private possono svolgere un ruolo contestuale di supporto, laddove, per esempio, la presenza dello Stato non è in grado di permeare. Si pensi a situazioni e contesti di forte disagio sociale, ove programmi di "community conferences" o "circles", concepiti con un'ottica di prevenzione e contenimento dei fenomeni di delinquenza giovanile, sono gestiti da vari enti privati o altre associazioni di società civile.

Capita che in contesti difficili, spesso dimenticati o ignorati dallo Stato, le ONG detengano più credibilità e legittimità delle Istituzioni governative.

Ecco perché queste organizzazioni devono essere concepite come delle risorse, a loro volta da sovvenzionare e tutelare.

Credibilità e legittimità costituiscono, infatti, due elementi fondamentali sui cui i programmi di azione riparativa si devono reggere.

Possiamo, infine, affermare che il paradigma della “Restorative Justice” contiene al proprio interno, principi e valori sacrosanti che dovrebbero sorreggere ed indicare la via verso un’ideale di Giustizia, più equo, più umano e quindi più empatico nei confronti delle persone.

Per concludere, come il Manuale stesso sottolinea:

“The possibilities, [...] are limited only by imagination and creativity of criminal justice professionals, civil society organizations and community members.”

Riferimenti Bibliografici

- Artinopoulou, Vasso. "Restorative Justice: A Value For Money Justice?" *Regional Science Inquiry* 8, no. 3 (2016): 107-123.
- Barrow Cadbury Trust. "Economic analysis of interventions for young adult offenders." (2009).
- Bratanova, Alexandra, and Jackie Robinson. *Cost Effectiveness Analysis of a "justice Reinvestment" Approach to Queensland's Youth Justice Services*. University of Queensland, School of Economics, 2014.
- Bronzo, Pasquale. "Giustizia riparativa e procedimento penale minorile." In *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, pp. 24-32. 2022.
- Chartrand, Larry N., and Kanatase Horn. *A report on the relationship between restorative justice and Indigenous legal traditions in Canada*. Department of Justice Canada, 2018.
- Díaz Gude, Alejandra, and Iván Navarro Papić. "Restorative justice and legal culture." *Criminology & Criminal Justice* 20, no. 1 (2020): 57-75.
- Fulham, Lindsay. "The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Outcomes." PhD diss., Carleton University, 2018.
- Latimer, Jeff, Danielle Muise, and Craig Dowden. "The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis." (2001).
- Lhuillier, Julien. "The quality of penal mediation in Europe." *Strasbourg, Council of Europe, European Commission for the Efficiency of Justice, Working Group on Mediation* (2007).
- Meadows, L., R. Kinsella, D. Ellingworth, K. Wong, and P. Senior. "Mapping restorative provision in England and Wales." (2014).
- Ministry of Justice, Tabū o te Ture. "Reoffending Analysis for Restorative Justice Cases: 2008 and 2009". New Zealand, 2011.

- Palazzo, Francesco, and Roberto Bartoli. *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*. Firenze University Press, 2011.
- Pali, Brunilda, and Giuseppe Maglione. "Discursive representations of restorative justice in international policies." *European Journal of Criminology* 20, no. 2 (2023): 507-527.
- Parisi, F. "I confini della restorative justice nella più recente normativa europea a tutela della vittima: ragionevole attuazione di una victim-centred justice o inevitabile condanna al destino di Sisifo?" In *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, pp. 123-138. DIPLAP Editor, 2015.
- Recchione, Sandra. "Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive." (2015).
- Roche, Declan. "Retribution and restorative justice." In *Handbook of restorative justice*, pp. 75-90. Willan, 2013.
- Sherman, Lawrence W., Heather Strang, Evan Mayo-Wilson, Daniel J. Woods, and Barak Ariel. "Are restorative justice conferences effective in reducing repeat offending? Findings from a Campbell systematic review." *Journal of quantitative criminology* 31 (2015): 1-24.
- Van Ness, Daniel, Allison Morris, and Gabrielle Maxwell. "Introducing restorative justice." *Restorative justice for juveniles: Conferencing, mediation and circles* (2001): 3-16.
- Van Ness, Daniel W. "An overview of restorative justice around the world." (2016).
- Wood, Sophie, Jonathan Scourfield, Kar Man Au, Rhiannon Evans, Delyth Jones-Williams, Fiona Lugg-Widger, Eve McCormack et al. "A UK-wide survey of family group conference provision." (2020).

Risorse Web

(Data ultima di consultazione delle risorse web: 25 settembre 2023)

- Governo Italiano. Ministero della Giustizia. [Giustizia riparativa e mediazione penale: le disposizioni comunitarie e internazionali. (Dall'articolo "Verso la giustizia riparativa" in *Mediaries – Semestrale sulla mediazione*, n. 3/2004).]. URL:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_2=4_48&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS31317#
- Governo Italiano. Ministero della Giustizia. "Vittime di reato – Obiettivi e attività". Aggiornamento: 12 dicembre 2022. URL:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_29.page
- UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Yvon Dandurand, Annette Vogt e Jee Aei (Jamie) Lee. "*Handbook on Restorative Justice Programmes*". Vienna: UNITED NATIONS, March 2020. URL:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
- United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner. "Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power". General Assembly resolution 40/34. Adopted 29 November 1985. URL:
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>

- United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner.
“United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)”. General Assembly A/RES/40/33. Adopted 29 November 1985. URL:
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-administration-juvenile>
- United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner.
“United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)”. General Assembly resolution 45/110. 1990. Adopted 14 December. URL:
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf>
- United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner.
“United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)”. General Assembly resolution 45/112. Adopted 14 December 1990. URL:
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-guidelines-prevention-juvenile-delinquency-riyadh>
- United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner.
“Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”. General Assembly resolution 60/147. Adopted 15 December 2005.
URL:
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation>

- United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner. “United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. United Nations General Assembly. 21 December 2010. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-treatment-women-prisoners-and-non-custodial>
- United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner. “United Nation Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice”. General Assembly resolution 69/194. 18 December 2014, annex. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/780633?ln=en>
- United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner. “OHCHR: Transitional justice and human rights”. URL: <https://www.ohchr.org/en/transitional-justice#:~:text=Transitional%20justice%20aims%20to%20provide,the%20prevention%20of%20new%20violations>.
- United Nations Children’s Fund. “The United Nations Convention on the Rights of the Child”. General Assembly Resolution 44/25. 20 November 1989. URL: <https://www.unicef.org/vietnam/reports/united-nations-convention-rights-child>
- UNODC. International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme (ISPAC). URL: <http://ispac.cnpds.org/>

- The Economic and Social Council. “Development and implementation of mediation and restorative justice measures in criminal justice.”. Resolution 1999/26. URL:
<https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2020/resolution-1999-26.pdf>
- The Economic and Social Council. “Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters”. Resolution 2002/12. URL:
<https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf>
- The Economic and Social Council. “Action to promote effective prevention”. Resolution 2002/13. URL:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolution_2002-13.pdf
- Council of Europe Portal. European Committee on Crime Problems. URL:
<https://www.coe.int/en/web/cdpc/european-committee-on-crime-problems>
- European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). “Better implementation of mediation in the member states of the council of Europe – Concrete rules and provision.” URL:
<https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-better-impleme/16807882a7>
- Z. Howard. “Restorative Justice? What’s that?”. Zehr Institute for Restorative Justice. URL:
<https://zehr-institute.org/what-is-rj/>

- Canada. Public Safety Canada. “Restorative justice in cases of serious crime”. Research summary. Vol 10. No. 4. July 2005. URL: <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/rstjstc-srscrm/index-en.aspx>
- “Domani”. Giulia Merlo. “Carcere, Cartabia punta sulla giustizia riparativa e il reinserimento sociale dei detenuti”. 24 giugno 2022, 17:07. URL: <https://www.editorialedomani.it/giustizia/carcere-cartabia-punta-sulla-giustizia-riparativa-e-il-reinserimento-sociale-dei-detenuti-vt3d1i0y>
- ISPI. Istituto per gli Studi di politica Internazionale. “La Truth and Reconciliation Commission (TRC) sudafricana: un’eredità preziosa”. 27 luglio 2011. URL: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-truth-and-reconciliation-commission-trc-sudafricana-uneredita-preziosa-150>
- “Valigia Blu”. Benedetta Tobagi. “Giustizia riparativa: spezzare la catena del male”. 4 dicembre 2021. URL: <https://www.valigiablu.it/giustizia-riparativa-riforma/>
- “Questione Giustizia”. Marcello Bortolato. “La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo”. URL: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-riparativa-cartabia#:~:text=Il%20paradigma%20riparativo%20permette%20alla,aiuto%20di%20un%20terzo%20imparziale.>
- “Children & Young People Now”. Nicola Preston. “Restorative Practice: Policy Context”. Tuesday, September 26, 2017. URL: <https://www.cypnow.co.uk/other/article/restorative-practice-policy-context>

- GOV.UK. Ministry of Justice. “National Statistics: Criminal Justice Statistics quarterly: June 2022”. Updated 22 December 2022. URL: <https://www.gov.uk/government/statistics/criminal-justice-system-statistics-quarterly-june-2022/criminal-justice-statistics-quarterly-june-2022-html#fn:6>
- College of Policing. Evidence Briefing. “About the process of repairing harm caused by criminal behaviour, including its effectiveness and how it can be used by police”. First published 18 January 2022. URL: [https://www.college.police.uk/guidance/restorative-justice/evidence-briefing#:~:text=Restorative%20justice%20\(RJ\)%20can%20reduce,of%20respect%20for%20the%20individual.](https://www.college.police.uk/guidance/restorative-justice/evidence-briefing#:~:text=Restorative%20justice%20(RJ)%20can%20reduce,of%20respect%20for%20the%20individual.)
- Centre for the Study of Social policy, Ideas into Action. Courtney Marsh. “Honoring the Global Indigenous Roots of Restorative Justice: Potential Restorative Approaches for Child Welfare”. First published on November 1, 2019. URL: <https://cssp.org/2019/11/honoring-the-global-indigenous-roots-of-restorative-justice/>
- Kwantlen Polytechnic University. Introduction to criminology. Dr. Alana Marie Abramson and Melissa Leanne Roberts, M.A. “Justice as Healing”. URL: <https://kpu.pressbooks.pub/introcrim/chapter/17-2-justice-as-healing/>
- Family Rights Group. “New study shows family group conferences keep children out of the care system”. URL: <https://frg.org.uk/news-blogs-and-vlogs/news/new-major-research-shows-family-group-conferences-help-avert-children-from-entering-the-care-system/>

Ringraziamenti

Giunta al termine di questo mio percorso di studi universitario, voglio dedicare qualche parola a tutti coloro che in questi anni mi hanno sempre sostenuta ed incoraggiata: le mie famiglie.

Dico famiglie, perché questa è stata la mia realtà di vita. Sono stata fortunata ad essere sempre stata circondata da tanto amore e affetto, e se sono giunta sino a qui oggi, lo devo unicamente a tutti voi. La persona che sono oggi e che vorrei essere domani vi deve tutto. Spero di rendervi sempre orgogliosi, e dimostrarvi che il forte sistema di valori che mi avete trasmesso è ben radicato in me.

Grazie a tutti quanti i miei più carissimi amici, a partire da quelli che mi accompagnano sin dall'infanzia sino a giungere a coloro che ho conosciuto solo "ieri" ma con i quali ho avuto il piacere di stringere una incredibile amicizia.

Grazie alla mia carissima amica Raissa, che in questi anni mi ha sempre affiancato ed ha condiviso questo percorso con me.

Grazie di avermi supportato, motivato e contribuito a rendermi una persona migliore. La tua amicizia è un bene prezioso di cui voglio fare tesoro per sempre.

Ringrazio il mio professore e relatore di tesi Paolo De Stefani, che accolto la mia proposta di tesi permettendomi di approfondire questa tematica che tanto mi sta a cuore.

Ancora infinitamente Grazie alle mie Famiglie.

La vostra Binta.